SINTESI DEL RAPPORTO OMBRA CEDAW - 2011
SUI DIRITTI DELLE DONNE IN ITALIA

CONVENZIONE PER L'ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA
DI DISCRIMINAZIONE CONTRO LE DONNE

CEDAW

THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF
ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN

Pubblicazione a cura di Claudia Signoretti e Simona Lanzoni,
Fondazione Pangea onlus
Terminata il 30 Dicembre 2011

Contributi di sintesi alla redazione:
Art. 11 e 13 Monica Mancini, Le Nove
Art. 12 Francesca Koch, Casa Internazionale delle donne
Art. 6 Oria Gargano, Be Free Cooperativa sociale contro tratta violenza discriminazioni
Art. 1, 2, 3, 4, 8 e 14 Rossana Scaricabarozzi, ActionAid Italia
Art. 15, 16 Gemma Ciccone, Arci Cultura e Sviluppo
Art. 10 Arianna Garlappi e Elena Pisano, Fratelli dell'Uomo
Racc. 19 Ilaria Boiano e Teresa Manente, Differenza Donna Ong

Contributi di editing:
Augusta Angelucci, art. 12
Barbara Spinelli, Giuristi Democratici, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, racc. 19, racc. femmicidio, racc. matrimoni forzati
Ilaria Boiano e Teresa Manente, Differenza Donna Ong, racc. 19
Monica Mancini, Le Nove, art. 11, 13, 15
Rossana Scaricabarozzi, ActionAid Italia, art. 1, 2, 3, 4, 8, 14
Vittoria Tola, art. 6, 12, 16, racc. 19

Revisione ed editing a cura di Luca Cardin, Zeroviolenzadonne.it

Grafica a cura di Federica Panattoni, Art direction di Hugo Quiller ©

Opuscolo di divulgazione tratto dal Rapporto Ombra CEDAW della Piattaforma "Lavori in corsa: 30 anni CEDAW" a cura dell'avvocata Barbara Spinelli, realizzato con il contributo di ricerca e redazione di numerose esperte sulle politiche e le pratiche di genere. Per approfondimenti è possibile scaricare il Rapporto al link: *http://www.scribd.com/doc/59537526/Rapporto-ombra-ITA*

Stampato con il contributo di IWRAW (International Women's Rights Action Watch Asia-Pacific) e della Casa Internazionale delle Donne di Roma.

La Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1979 e ratificata dall'Italia nel 1985. Nel 2000 la Convenzione si è dotata del Protocollo Opzionale, uno strumento di tutela contro le violazioni, ratificato dall'Italia nello stesso anno.

La CEDAW è il trattato internazionale più completo sui diritti delle donne. Gli Stati che firmano e ratificano la Convenzione si impegnano ad adottare misure adeguate per garantire pari opportunità a donne e uomini in ambito sia pubblico che privato.

Ogni quattro anni gli Stati firmatari devono presentare un rapporto governativo in cui illustrano tutte le misure che i propri governi hanno realizzato per raggiungere i risultati richiesti dalla CEDAW. La società civile ha la possibilità di redigere ogni quattro anni, parallelamente ed in maniera autonoma, un proprio rapporto, il cosiddetto "Rapporto Ombra", per fornire al Comitato CEDAW una propria analisi della condizione delle donne nel proprio paese e delle carenze a cui lo Stato deve ancora far fronte.

L'organo preposto a monitorare l'attuazione della Convenzione da parte degli Stati è il Comitato CEDAW, composto da 23 esperti provenienti da tutto il mondo, eletti dagli Stati firmatari.
Dopo aver esaminato il Rapporto governativo e il Rapporto Ombra, il Comitato formula le proprie raccomandazioni allo Stato esaminato, affinché modifichi e migliori le proprie politiche per l'avanzamento delle donne nella società. Lo Stato è tenuto a considerare tali raccomandazioni e a risponderne negli anni successivi.

La Piattaforma "Lavori in Corsa: 30 anni CEDAW" è costituita da diverse realtà della società civile che lavorano dal 2006 per la tutela e il sostegno dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere in Italia e nel mondo. In occasione del 30° anniversario della Convenzione CEDAW, la Piattaforma si è impegnata in attività di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'attualità e l'importanza della CEDAW come strumento di avanzamento della condizione delle donne e per consolidare il dialogo tra istituzioni e società civile per la sua attuazione in Italia.

In seguito alla pubblicazione del VI rapporto governativo sulla implementazione della CEDAW in Italia nel 2009, abbiamo deciso di realizzare in maniera indipendente un rapporto simile, parallelo a quello governativo, sullo stato di attuazione della CEDAW in Italia, un'analisi a cui hanno contribuito molte professioniste ed esperte dei diversi settori. Tale "Rapporto Ombra" ha ricevuto l'adesione di più di 140 realtà italiane impegnate su diversi fronti per la tutela dei diritti (organizzazioni, cooperative, associazioni, ong e sindacati) e da altrettanti individui.
Lo scorso luglio 2011 a New York, presso la sede delle Nazioni Unite, si è svolta la 49° sessione di valutazione della CEDAW dove è stato esaminato il 6° rapporto periodico del governo italiano e i diversi Rapporti ombra presentati dalla società civile.

La piattaforma "Lavori in corsa: 30 anni CEDAW" ha partecipato alla sessione di valutazione e ha presentato al Comitato CEDAW il proprio Rapporto Ombra in cui ha evidenziato le principali criticità rilevate nel Rapporto governativo (entrambi i Rapporti sono consultabili in inglese sul sito ufficiale delle Nazioni Unite: *http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws49.htm* e il Rapporto Ombra è disponibile in italiano sul blog della piattaforma: *lavorincorsa30annicedaw.blogspot.com*).

Il 3 agosto 2011 il Comitato CEDAW ha pubblicato le sue valutazioni sull'impegno dell'Italia nella tutela e nella promozione dei diritti delle donne e ha rivolto al Governo una serie di raccomandazioni per migliorare il suo operato, prendendo in considerazione le preoccupazioni sollevate dalla società civile (il teso delle Raccomandazioni è consultabile in italiano sul blog della piattaforma e in inglese al link: *http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws49.htm*).

Questo opuscolo è un riassunto divulgativo del Rapporto Ombra e delle raccomandazioni che sono state rivolte all'Italia.

La CEDAW è una "pietra miliare" del diritto internazionale che indica ad ogni Stato la strada del progresso, del miglioramento delle condizioni di vita e dei diritti per ogni donna e bambina. Se le Istituzioni non attuano le misure adeguate e le persone non la conoscono e non la mettono in pratica le conseguenze sfavorevoli ricadono non solo su tutte le donne, che sono oltre la metà della popolazione, ma volenti o nolenti su tutta la collettività. La CEDAW è parte della nostra vita di tutti i giorni: diamoci da fare, i lavori sono in corsa!

PIATTAFORMA ITALIANA
WOMEN IN DEVELOPMENT EUROPE
"LAVORI IN CORSA: 30 ANNI CEDAW"

ActionAid-Italia
ARCS-ARCI Cultura e Sviluppo
BeFree Cooperativa sociale
Differenza Donna
Casa internazionale delle Donne
Fondazione Pangea ONLUS
Associazione Fratelli dell'Uomo
Giuristi Democratici
LeNove

COSA SI INTENDE PER DISCRIMINAZIONE DI GENERE

L'articolo 1 della CEDAW[1] definisce come discriminazione nei confronti delle donne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso che abbia come conseguenza quella di compromettere o annullare il riconoscimento o il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne in ogni campo e che si ritrovano ugualmente riconosciuti ad ogni Persona nella Dichiarazione Universale dei diritti Umani, nelle Convenzioni internazionali ed europee e nella Costituzione italiana.

Il Comitato CEDAW, che è responsabile di monitorare l'attuazione della Convenzione, nel 2005 aveva espresso preoccupazione per l'assenza in Italia di una legge che definisse la "discriminazione di genere" in linea con l'articolo 1 della CEDAW. In Italia, infatti, il concetto di "discriminazione di genere" è più limitato rispetto a quanto stabilito dall'articolo 1 della CEDAW rendendo impossibile una uguale tutela giuridica in ambito civile da tutte le forme di discriminazione di genere.

Inoltre, l'assenza nell'ambito del diritto civile di una definizione generale di discriminazione di genere, compresa quella basata sull'orientamento sessuale, è stato uno dei motivi che non permette di estendere la tutela penale a questo tipo di discriminazioni.

Per quel che riguarda l'ambito penale, la legge Mancino definisce come reati alcuni comportamenti basati su motivi razziali, etnici e religiosi, ma non include quelli basati sul genere. In Italia, quindi, chi agisce contro o nega i diritti delle persone per la loro razza o appartenenza etnica o per la loro religione viene punito; invece, chi oltraggia i diritti delle persone solo perché hanno un diverso orientamento sessuale o appartengono al genere femminile, non viene punito.

1 Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Nel 2009 sono state fatte diverse proposte di legge per punire penalmente anche le discriminazioni basate sul genere e sull'orientamento sessuale (legge contro l'omofobia) ma il Parlamento le ha bocciate tutte senza realmente porre una soluzione a questo vuoto legislativo che resta tutt'oggi aperto. Ciò dimostra che i pregiudizi su questi temi sono ancora molto radicati all'interno delle Istituzioni preposte a legiferare e tutelare i diritti verso ogni persona che vive in Italia. Inoltre è necessario elaborare al più presto un'unica definizione di discriminazione di genere, che rispecchi quella già presente nelle direttive europee.

Se fosse stata approvata una legge di tutela dalle discriminazioni e dalla violenza indipendentemente dal genere di appartenenza e dalla propria scelta sessuale, sicuramente si sarebbero potuti prevenire molti casi di aggressioni contro gay, lesbiche, transessuali e intersessuali che si sono verificati negli ultimi anni.

LEGISLAZIONE NON DISCRIMINATORIA

L'articolo 2 spiega quali sono gli impegni che uno Stato si assume nel momento in cui ratifica la CEDAW.

Lo Stato ha l'obbligo di condannare e di eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne sia nel settore pubblico che nel privato e di garantire la tutela contro le discriminazioni sia davanti ai tribunali sia in ogni altra forma efficace. Alcuni provvedimenti delle passate legislature relativi alle politiche nei diversi ambiti (sociale, culturale, politiche giovanili, per l'infanzia e l'istruzione, per l'inclusione lavorativa, la salute riproduttiva ecc.) non hanno contribuito a migliorare significativamente la situazione delle donne. Inoltre la crisi economica e i tagli di bilancio dell'ultimo Governo, hanno ulteriormente diminuito le risorse per la promozione della parità tra uomo e donna e per l'eliminazione delle discriminazioni esistenti nonché per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne.
L'Italia ha ratificato la CEDAW nel 1985, impegnandosi a diffonderne e promuoverne la conoscenza dei contenuti e dei principi e ad adeguare le proprie leggi nazionali e locali per migliorare la condizione delle donne e delle bambine che vivono in Italia.
Per far conoscere la CEDAW dovrebbero essere promosse campagne da parte delle Istituzioni rivolte sia alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sia alla formazione di funzionari degli enti pubblici, magistrati, giuristi, operatori sanitari. Inoltre si dovrebbero creare meccanismi adeguati ad assicurare una reale applicazione della CEDAW da parte delle autorità (amministrative, esecutive e legislative) nazionali, regionali e locali.

Secondo i dati della Commissione europea[2], solo un quarto degli intervistati italiani dichiara di conoscere i propri diritti in caso di discriminazioni o molestie, rispetto al 33% della media europea. La CEDAW è oggi poco conosciuta tra donne e uomini e le leggi per la tutela dalle discriminazioni di genere sono poco utilizzate dagli avvocati, dai giudici e dalla società civile.
Ogni quattro anni il Governo italiano deve redigere un rapporto periodico da inviare al Comitato CEDAW delle Nazioni Unite, nel quale indica tutte le azioni e le politiche messe in atto per assicurare pari opportunità a uomini e donne in tutti gli ambiti. Responsabile della preparazione di questo rapporto è Il Comi-

2 Eurobarometro, dati 2009: *http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_fact_it_it1.pdf*.

tato Interministeriale dei diritti Umani (CIDU), che fa capo al Ministero Affari Esteri e, per l'elaborazione del documento, il Comitato dovrebbe consultare gli/le esperti/e di questioni di genere di tutti i ministeri, degli enti locali nonché della società civile. Purtroppo per il VI rapporto governativo sull'attuazione della CEDAW in Italia è mancata un chiara, trasparente e regolare consultazione con le organizzazioni che si occupano in maniera specifica di diritti delle donne. Finora l'opinione pubblica italiana non è stata informata dell'esistenza e dell'applicazione della CEDAW perché non sono stati tradotti e pubblicati i precedenti Rapporti periodici inviati dal Governo italiano e le Raccomandazioni formulate dal Comitato CEDAW in risposta.

Ma fino a che punto la mancanza di leggi influenza la protezione delle donne contro ogni discriminazione in Italia? Nel 2006 venne redatto il Codice della Pari Opportunità (CPO)[3] che raccoglieva tutte le leggi sulle pari opportunità elaborate in Italia fino a quel momento, con l'obiettivo di mettere ordine e quindi di migliorarne la conoscenza. Purtroppo, nonostante il CPO sia stato modificato anche nel 2010, considerata la quantità di norme esistenti, il lavoro di riorganizzazione pare ancora lungo: per esempio, non si è ancora raggiunta un'unica definizione di "discriminazione di genere": ciò vuole dire in termini pratici che non sempre quando una donna subisce una discriminazione può denunciarla davanti a un giudice. Infatti, il Codice delle Pari Opportunità prevede la possibilità di agire in giudizio solo per le discriminazioni che avvengono in certi ambiti. Se ad esempio una donna subisce un qualche tipo di discriminazione in ambito fiscale e tributario, o nell'istruzione, o nell'accesso ai processi decisionali, non è prevista una specifica forma di tutela. Neppure si è stabilito un unico procedimento per la tutela in giudizio contro le discriminazioni in generale, così che a seconda dell'ambito in cui avvengono la donna è più o meno tutelata. A ciò si aggiunga che, se una donna subisce una discriminazione multipla (in quanto donna e per la sua età, per esempio), non può fare valere la doppia discriminazione subita in un unico processo, ma dovrebbe avviare due giudizi diversi.

Ad oggi inoltre non esiste ancora un sistema di monitoraggio efficace con cui valutare se le misure introdotte dal CPO siano conosciute dalle donne, siano utilizzate e risultino efficaci nel rimuovere le discriminazioni e garantire una tutela e un risarcimento a coloro che le hanno subite e denunciate.
Nelle raccomandazioni del 2011 il Comitato CEDAW ha esortato l'Italia ad accrescere la conoscenza della CEDAW e dei relativi strumenti tra tutte le amministrazioni, la società civile e tra le donne stesse, al fine di rafforzare l'uso della Convenzione nello sviluppo e nell'attuazione di tutte le norme, le politiche ed i programmi volti alla realizzazione pratica del principio di uguaglianza tra uomo e donna.

3 Con Decreto legislativo n.198 dell'11 aprile 2006, , entrato in vigore il 15 giugno 2006.

PER IL PIENO SVILUPPO DEI DIRITTI DELLE DONNE E PER ACCELERARE IL PERCORSO VERSO L'UGUAGLIANZA

L'articolo 3 della CEDAW stabilisce che uno Stato debba fare tutto il possibile per assicurare il progresso delle donne e garantire che davvero possano godere dei diritti riconosciuti dalla Convenzione.

Il Comitato CEDAW nel 2005 aveva espresso preoccupazione per l'assenza in Italia di un meccanismo che assicuri che tutte le Istituzioni che hanno il compito di promuovere i diritti delle donne agiscano in conformità alla Convenzione per consentire l'avanzamento delle donne.
Le istituzioni nazionali e regionali italiane che si occupano di pari opportunità e di tutela dei diritti delle donne sono frammentate, poco coordinate tra loro, senza una chiara divisione delle competenze e dei poteri decisionali, nonché sprovviste di fondi adeguati per contrastare ed eliminare le discriminazioni basate sul genere.
Uno strumento essenziale che dovrebbe essere utilizzato dalle Istituzioni preposte a programmare ed attuare le politiche di genere e a valutare i risultati dei progetti dovrebbero essere le rilevazioni statistiche e l'analisi dei dati disaggregati per genere.
Il fatto che non siano prodotti dati rispetto a tutte le problematiche relative alle questioni di genere ai fini della comprensione delle discriminazioni e degli ostacoli incontrati dalle donne nei diversi ambiti della vita significa togliere un elemento fondamentale nella formulazione di politiche nazionali e territoriali efficaci.

Tra le istituzioni nazionali che si occupano di promuovere e tutelare le politiche di genere ed i diritti delle donne a livello nazionale vi è il **Dipartimento delle Pari Opportunità**.
Il Dipartimento non ha autonomia politica perché agisce ed esercita le funzioni che gli vengono assegnate su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri. Non ha autonomia economica: è un ministero senza portafoglio, ovvero non dispone di un budget proprio; eccezionalmente può avere fondi da gestire per tematiche di particolare interesse e per ricerche su decisione del Presidente del Consiglio. Il Dipartimento condivide la competenza in materia di diritti delle donne con altri Ministeri, in particolare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero degli Affari

Esteri. Il Dipartimento delle Pari Opportunità si occupa delle discriminazioni verso le donne come se fossero neutre, senza riconoscerne la specifica natura di genere e considerando le donne come una delle tante categorie svantaggiate.

Le **Regioni** hanno diverse responsabilità legislative e operative in materia di pari opportunità. Il decentramento territoriale, attuato nel 2000[4], permette ad ogni Regione di decidere le proprie priorità in materia di spesa e di leggi. Non esiste un organo a livello nazionale che coordini i vari rappresentanti regionali e stabilisca degli obiettivi minimi nella tutela dei diritti e nella promozione di politiche in favore delle donne. L'autonomia delle Regioni in questo modo crea disparità di trattamento e di tutele alle cittadine e ai cittadini a seconda della regione in cui vivono.

Le **Consigliere di Parità**, che hanno il compito di promuovere e vigilare sull'attuazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione per uomini e donne nel lavoro, sono di nomina politica. Hanno scarsi poteri e insufficienti risorse economiche. Di conseguenza hanno una scarsa autonomia decisionale rispetto al Governo (in contrasto con la direttiva europea che prevede che la Consigliera e gli altri organismi di parità siano figure indipendenti) e non possono svolgere la loro funzione in modo efficace e imparziale.

Sarebbe importante per l'Italia – come in molti paesi nel mondo – provvedere alla creazione di una Istituzione nazionale indipendente che si occupi esclusivamente della tutela dei diritti umani, compresi quelli delle donne, e che vigili e promuova le azioni delle istituzioni nei confronti di chi vive in Italia.
Nel 2011 il Comitato CEDAW ha raccomandato lo Stato italiano di assicurare risorse sufficienti e sostenibili dal bilancio statale per il lavoro del Dipartimento per le Pari Opportunità, specificamente finalizzate al raggiungimento dell'uguaglianza di genere e ha chiesto di stabilire un dialogo costruttivo, trasparente e regolare con la società civile, in particolare con le realtà femminili.

4 Legge quadro 328/2000 per la realizzazione del Sistema integrato dei servizi sociali e la riforma del Titolo V della Costituzione

MISURE PER ACCELERARE IL PERCORSO VERSO L'UGUAGLIANZA

L'articolo 4 della CEDAW evidenzia come uno Stato possa attuare "misure speciali temporanee"[5] specifiche per accelerare il percorso verso l'uguaglianza di genere in un Paese.

Così se in un settore c'è un forte ostacolo all'uguaglianza delle donne rispetto agli uomini, lo Stato può temporaneamente prevedere delle misure che favoriscono le donne per pareggiare il divario esistente.

Grazie a queste misure speciali in molti paesi del nord Europa il percorso di ingresso delle donne nella vita pubblica è stato molto più facile e rapido, e ha stimolato una crescita culturale collettiva.

Il Comitato già dal 2005 chiedeva all'Italia di introdurre misure speciali temporanee (come le quote rosa) per favorire l'accesso delle donne alle cariche pubbliche nazionali e internazionali. Nelle Raccomandazioni del 2011 ha invitato le Istituzioni italiane ad applicare misure speciali temporanee nei settori in cui le donne sono sottorappresentate[6] o laddove sono svantaggiate, in particolare con lo scopo di migliorare ulteriormente la situazione di determinate categorie: le donne che lavorano in campo agricolo, le donne migranti, le anziane, le donne con disabilità, le Rom e le Sinti.

5 Ossia provvedimenti, disposizioni e stanziamenti economici, che siano rivolti a superare un ostacolo specifico e che siano validi solo per il tempo necessario a superare questo ostacolo.

6 il settore legislativo, quello esecutivo, quello amministrativo e gli organi politici.

STEREOTIPI

L'articolo 5 tratta degli stereotipi di genere, ovvero di quei modi di esprimersi, di agire, di pensare e immaginare comuni alla maggioranza delle persone sui ruoli sociali che uomini e donne dovrebbero assumere solo perché sono biologicamente uomini o donne.

Gli stereotipi in generale sono semplificazioni che un gruppo di persone associa alla realtà e alle opinioni di un altro gruppo di persone, semplificando categorie o comportamenti e generando luoghi comuni e aspettative che, senza essere messi in dubbio né verificati, si trasmettono di persona in persona, di generazione in generazione, condizionando la percezione della realtà, influenzando l'opinione pubblica, la cultura e l'ambiente in cui viviamo e aiutando quindi a mantenere il sistema sociale immutato nel tempo.

Gli stereotipi di genere ingabbiano le donne e gli uomini in ruoli e situazioni sociali "predefinite": per esempio, la maggior parte di noi associa la professione del balletto o dell'insegnante di scuola materna a una donna, e quella dell'ingegnere ad un uomo. Ostacolano particolarmente quelle aspirazioni e attitudini delle donne che vanno oltre il ruolo materno, la cura della famiglia o il dover essere avvenenti e sensuali, impedendone di conseguenza l'avanzamento e la partecipazione nella vita attiva nella società. Gli stereotipi di genere agiscono e determinano la nostra vita in maniera inconscia e sono pericolosi tanto sugli adulti di oggi, quanto sugli adulti di domani.

I dati e le statistiche lo confermano: le donne devono superare molti ostacoli per far riconoscere e valere le proprie capacità e competenze nel lavoro e nella politica, inoltre sono meno presenti rispetto agli uomini in tutti gli ambiti della vita pubblica.

Ma come vengono trasmessi gli stereotipi alla collettività?
Il Rapporto del Governo italiano sulla CEDAW riconosce il settore della comunicazione come uno dei principali veicoli di trasmissione degli stereotipi di genere, ma non dedica un solo paragrafo all'argomento, specialmente sulla questione di come la donna viene rappresentata e quale presenza le viene garantita dai mass media (televisione, giornali, radio, pubblicità, internet e i social network)[7].

Rispetto alla **rappresentazione delle donne**, l'ambito della pubblicità è particolarmente cruciale perché ovunque - in televisione, sui cartelloni per strada, nelle metropolitane, sui treni - le donne sono ancora oggi in prevalenza raffigurate **come oggetti sessuali o brave mamme di famiglia**. Il corpo delle donne, nudo o seminudo, viene utilizzato per vendere qualsiasi tipo di prodotto con immagini che calpestano ed umiliano la dignità della donna. È ancor più preoccupante come nella comunicazione pubblicitaria sembra non esserci alcuna differenza tra una donna e una bambina: alla bambina vengono riproposti gli stessi ruoli stereotipati interpretati e subiti da una donna adulta: deve essere sexy, ammiccante, avvenente o giocare il ruolo di "mamma", mentre i maschietti devono essere forti, coraggiosi, intraprendenti e non emotivi.

Per quel che riguarda **la presenza e il ruolo delle donne nei media**, si ritrova la stessa concezione stereotipata. Prendendo in considerazione lo spazio che occupano nei programmi televisivi, il CENSIS registra che il 53% delle donne che appaiono in televisione non ha voce, il 43% delle donne è associato a temi come sesso, moda, spettacolo e bellezza, e solo nel 2% dei casi ai temi di impegno sociale e professionalità. Nei programmi televisivi le donne sono quasi sempre relegate a rappresentare l'opinione popolare o a parlare della loro esperienza personale, possibilmente con lacrime e sottolineando la loro condizione familiare, mentre gli uomini sono chiamati molto più spesso ad intervenire come esperti su qualsiasi argomento.

Un altro veicolo di trasmissione degli stereotipi è il **dibattito pubblico**. Quando si parla di donne, i politici non danno certamente il buon esempio: nelle dichiarazioni pubbliche e durante gli eventi istituzionali utilizzano spesso un linguaggio che discrimina le donne ponendo attenzione solo all'aspetto fisico. Tutti questi messaggi distorti influenzano negativamente

7 Cfr. L. Zanardo, *Il corpo delle donne*, Feltrinelli, 2010; Lista delle questioni critiche, relative al VI Rapporto Periodico dell'Italia sulla CEDAW, elaborata dalla piattaforma italiana "Lavori in corsa: 30 anni CEDAW", disponibile su: *http://lavorincorsa30annicedaw.blogspot.com/2011_07_01_archive.html*.

le menti, i comportamenti e il nostro linguaggio e favoriscono la resistenza degli stereotipi di genere, rafforzando l'idea del corpo della donna come merce per il raggiungimento di certi traguardi, a svantaggio di una raffigurazione della donna come soggetto che pensa, sente ed agisce con talento e merito, in totale autonomia. Non ci dobbiamo stupire quindi se il 73% dei giovani accetta che la donna usi il proprio corpo per fare carriera[8].

Questa rappresentazione volgare e umiliante delle donne ha conseguenze allarmanti sui bambini e gli adolescenti perché illustra la percezione del ruolo sociale delle donne e determina tendenze e comportamenti preoccupanti. Per esempio, è impossibile evitare ai bambini, anche ai più piccoli, di potersi sottrarre a immagini pubblicitarie *soft porno* presenti in ogni ambiente e in ogni luogo, dagli autobus, ai cartelloni pubblicitari per strada, alle stazioni metropolitane, ai treni ecc. Le pubblicità ed i cartoni animati spesso diffondono immagini con comportamenti violenti e tendenti alla pornografia, pertanto non ci dobbiamo stupire rispetto all'erotizzazione precoce (modelli di comportamento o atteggiamenti sessuali tipici degli adulti che vengono ripresi dai bambini e dagli adolescenti) dei comportamenti dei minori stessi o se ci troviamo di fronte a episodi di bullismo nelle scuole, nei quartieri o in internet, soprattutto da parte degli adolescenti.
Inoltre la creazione di "modelli" sempre più legati ad un'idea falsata di corpo e di bellezza, riproposta continuamente nel mondo della moda, ha causato un aumento dei casi di disturbi alimentari e nella salute fisica e mentale delle bambine e delle giovani.

Nel 2005 il Comitato CEDAW aveva raccomandato all'Italia di incoraggiare i mass media e le agenzie pubblicitarie nella divulgazione di un'immagine della donna quale "partner alla pari in tutti gli ambiti della vita". Nel 2011 questa raccomandazione viene ripresa e viene ancora di più sottolineata come punto centrale dello sviluppo democratico, culturale, sociale ed economico per il paese.

Nella CEDAW si afferma che è compito delle Istituzioni agire per cambiare questi stereotipi, ma in Italia il principale ostacolo è l'assenza di una volontà politica di agire per sradicarli. Le raccomandazioni del Comitato CEDAW del 2011 sollecitano entro due anni l'elaborazione di una strategia di lungo termine per combattere tali stereotipi e l'adozione di un piano nazionale per la promozione di programmi scolastici e universitari che tengano in considerazione le differenze di genere, di provenienze e di culture.

8 *"La donna in TV è solo sesso e moda"*, L'Avvenire, 28.05.2010.

SFRUTTAMENTO SESSUALE DELLE DONNE

L'art. 6 della CEDAW chiede agli Stati di reprimere tutte le forme di tratta delle donne e sfruttamento della prostituzione.

Per tratta s'intende il reclutamento e il trasporto illegale di persone tra paesi diversi che può avvenire attraverso la minaccia, l'inganno, il rapimento o la vendita. Le persone vittime di tratta vengono costrette a vivere private della libertà e a lavorare in condizioni di sfruttamento para-schiavistiche. La tratta può essere di diversi tipi: a fini di sfruttamento sessuale con la prostituzione coatta, di lavoro forzato, d'asservimento domestico, accattonaggio e a volte di prelievo degli organi.

È difficile stimare il numero delle donne che vengono coinvolte nella tratta di essere umani per essere sfruttate sessualmente[9]: è un fenomeno sommerso, legato al mondo dell'illecito con una molteplicità di reati, tra i quali l'immigrazione clandestina, l'induzione e lo sfruttamento della prostituzione, la violenza fisica, sessuale e psicologica, la riduzione in schiavitù. Si valuta che in Italia le ragazze costrette a prostituirsi siano per l'80% straniere. Circa il 50% proviene dalla Nigeria, le restanti dalla Romania e dalla Moldavia, dai paesi dell'ex Urss e dalla Cina. Si tratta in prevalenza di donne tra i venti e i trent'anni, anche se negli ultimi tempi si è assistito a un abbassamento dell'età. Uno studio sulla prostituzione commissionato nel 2007 dal Dipartimento Pari Opportunità ha rilevato che i clienti in Italia sono circa 9 milioni.

La legge sull'immigrazione[10] fin dal 1998 prevede, all'articolo 18[11], le norme che consentono ad una donna immigrata vittima di tratta di poter accedere alla "protezione sociale" ovvero a percorsi di reinserimento sociale e ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Questa disposizione è di fondamentale importanza perché riconosce per la prima volta il fenomeno della tratta di esseri umani e garantisce a chi dichiara o denuncia di essere vittima di tratta o di grave sfruttamento di poter uscire

9 Le stime dell'OIL (Organizzazione Internazionale per il Lavoro) relative alle donne straniere costrette a prostituirsi in Italia oscillano tra le 19.000 e le 26.000; quelle della Caritas superano perfino le 30.000.

10 D. lgs. 286/1998, nota come legge Turco-Napolitano.

11 L'art. 18 è contenuto nel Testo Unico sull'Immigrazione.

dalla clandestinità e di usufruire di un particolare permesso di soggiorno di 6 mesi che dà diritto all'accoglienza presso centri specializzati, all'accesso a corsi di formazione e all'inserimento lavorativo.
Questo permesso di soggiorno può essere rinnovato per altri 6 mesi e successivamente convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio. In questi anni l'articolo 18 ha permesso di salvare dalla schiavitù e dal racket oltre 15.000 persone, soprattutto donne adulte e minorenni, aiutandole a ricostruirsi un progetto di vita. Al tempo stesso ha favorito la denuncia degli sfruttatori e contribuito in maniera fondamentale alle indagini e ai processi contro i trafficanti e gli sfruttatori di esseri umani e contro la criminalità organizzata, rafforzando la collaborazione tra enti locali, associazioni, magistratura e forze dell'ordine.

Questo procedimento è stato molto utile anche a livello europeo. Molti altri paesi dell'UE stanno cercando di replicarlo, perché è stato considerato una pratica di eccellenza per salvaguardare le vittime di tratta e preso a riferimento nelle direttive dell'UE.

Tuttavia, ultimamente, l'Italia ha indebolito i meccanismi di assistenza e protezione delle donne coinvolte nella tratta. Un tempo le forze dell'ordine fornivano alle persone prostituite informazioni corrette sulle possibilità offerte dall'articolo 18; oggi le organizzazioni anti-tratta denunciano che tali informazioni vengono fornite sempre meno. Le forze dell'ordine, in linea con le politiche nazionali e territoriali, hanno piuttosto assunto un atteggiamento repressivo rispetto alle prostitute straniere, gran parte delle quali sono vittime di tratta o di grave sfruttamento: prive del permesso di soggiorno, vengono condotte nei CIE (Centri di identificazione ed espulsione) e da lì rimpatriate nel loro Paese d'origine, dove corrono enormi pericoli. Inoltre dal 2008 non sono stati più resi noti i dati sul numero delle vittime che hanno avuto accesso ai programmi di protezione sociale, né sono state realizzate campagne di sensibilizzazione al fine di informare, i potenziali clienti delle vittime di tratta sulla natura forzata di grande parte della prostituzione su strada e delle donne migranti, al fine di scoraggiarli da questo mercato; infine è stata drasticamente ridotta l'organizzazione del Numero verde antitratta.

In questi ultimi anni numerosi rapporti hanno documentato come l'"industria del sesso" stia cambiando, moltiplicando le modalità e le forme di sfruttamento delle donne, anche grazie alle nuove tecnologie digitali e al bisogno della criminalità di essere invisibile. Infatti vi è uno spostamento della prostituzione forzata dalla strada verso i "locali chiusi", organizzati e più sicuri per le organizzazioni criminali e per i clienti: appartamenti, case private, alberghi, locali notturni. In questo caso le vittime sono ragazze giovanissime, cresciute in contesti difficili e desiderose di una vita migliore, che vengono ingannate con il miraggio dell'offerta di un contratto di lavoro in Italia attraverso il permesso di soggiorno "per spettacolo" e poi indotte alla prostituzione. La durata del permesso di soggiorno è vincolata alle decisioni del datore di lavoro: le ragazze sono quindi "schiave" dei gestori dei locali. In tal modo la base criminale si rafforza e diventa non solo sempre più invisibile ma anche più radicata nei rapporti con le mafie locali.

Le politiche istituzionali attuate dal 2008 ad oggi[12] si sono focalizzate sulla repressione della prostituzione di strada che genera "degrado e insicurezza"; non si è tenuto assolutamente conto né delle specificità del problema della tratta e dell'esigenza di tutela delle vittime, in un'ottica di rispetto dei loro diritti umani, né della necessità di adottare un'efficace strategia di contrasto alle reti criminali. Inoltre non si sono valorizzate le competenze sviluppate dalla rete di associazioni, delle forze dell'ordine, dei servizi socio-sanitari pubblici e del privato sociale che da anni si occupano del contrasto della tratta e della prostituzione coatta per eliminare il fenomeno.

Le ordinanze anti-prostituzione varate in questi anni da molti Sindaci per vietare la prostituzione su strada non solo non hanno determinato maggiore sicurezza per i cittadini, ma hanno spostato il fenomeno verso le periferie delle città, meno soggette a controlli, e hanno reso ancora più vulnerabili le donne vittime della tratta che, per sfuggire ai controlli della polizia, sono più difficilmente raggiungibili anche dagli operatori sociali.

Le associazioni del privato sociale che si sono occupate delle donne vittime di tratta sono sempre più in condizioni difficili perché alle politiche repressive si sono aggiunti tagli ai finanziamenti nazionali e degli enti locali fondamentali per l'aiuto alle vittime di tratta e contrasto ai trafficanti.

L'unico strumento legale ancora di attualità per contrastare la tratta e lo sfruttamento sessuale e anche lo sfruttamento lavorativo che è in aumento, è l'articolo 18, che però negli ultimi anni è stato sempre più de-finanziato e non "governato" dal Dipartimento Pari Opportunità.

Nelle raccomandazioni del 2011 il Comitato CEDAW ha espresso preoccupazione per la proposta di criminalizzare la prostituzione in strada e ha chiesto allo Stato di valutarne attentamente i rischi per lo sfruttamento delle donne. Ha chiesto inoltre di accelerare il processo di adozione del Piano di Azione Nazionale contro la Tratta e di assicurare che l'interpretazione dell'articolo 18 non privi le donne vittime di tratta di protezione adeguata.

12 Vedi per es. il disegno di legge Alfano-Carfagna e le ordinanze antiprostituzione adottate da numerosi sindaci.

PIENA PARTECIPAZIONE ALLA VITA POLITICA

L'articolo 7 della CEDAW chiede agli Stati di favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica e pubblica del Paese, assicurando loro il diritto di voto, la possibilità di essere candidate in tutti gli organi eletti e di prendere parte all'elaborazione e all'esecuzione della politica dello Stato.

La partecipazione delle donne ai processi decisionali ha un'importanza fondamentale nel definire l'agenda politica e le priorità di un Paese e nell'elaborare le strategie per rispondere ai bisogni tanto degli uomini quanto delle donne (soprattutto quando si tratta di disciplinare, ad esempio, materie come la maternità, i diritti delle donne lavoratrici, la fecondazione assistita, l'aborto ecc.). Se la società italiana è composta più o meno in ugual misura da uomini e donne (secondo gli ultimi dati Istat, le donne sono il 51,5% dei residenti in Italia), le istituzioni democratiche, che sono (o dovrebbero essere) lo specchio della società, dovrebbero rappresentare in misura più o meno analoga gli uomini e le donne.
I dati invece mostrano una realtà ben diversa: in Italia le donne rappresentano circa il 20% dei deputati e dei senatori nel Parlamento nazionale, registrando una delle percentuali più basse di donne in Parlamento in Europa e nel mondo. In questa situazione di "carenza di democrazia" le donne devono delegare gli uomini a rappresentarle nelle decisioni che le riguardano, senza poter dare pienamente voce ai propri bisogni, alle proprie idee e competenze.

Nel 2005 il Comitato CEDAW aveva elogiato il Governo italiano per aver modificato l'articolo 51 della Costituzione, aggiungendo una frase che consentiva l'adozione delle c.d. *quote rosa*[13].
L'articolo 51 insieme all'articolo 117 della Costituzione, che stabilisce che "le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità

13 Con legge cost. n. 1 del 2003 all'art. 51, che sanciva che "Tutti i cittadini, dell'uno o dell'altro sesso, possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge" è stata aggiunta la frase: "A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".

degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovo la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive", sanciscono così un'uguaglianza formale tra i sessi, anche nella politica.

Tuttavia il passaggio dal riconoscimento formale alla parità sostanziale (o di fatto) non è ancora avvenuto perché il Governo non ha adottato nessuna misura per incrementare il numero delle donne nei processi elettorali.

A livello nazionale non è stata adottata una legge per l'attuazione dell'articolo 51. Infatti l'emendamento alla legge elettorale del 2005[14] che introduceva le quote rosa al fine di obbligare i partiti a candidare il 30% delle donne è stato bocciato durante il dibattito parlamentare.

Alcune Regioni italiane, come la Campania[15], si sono dotate di leggi regionali per dare attuazione ai suddetti principi costituzionali, ma in molte altre Regioni l'obbligo di adoperarsi per il raggiungimento della democrazia paritaria è stato disatteso. Così è avvenuto per esempio nei Consigli regionali di Calabria e Basilicata, dove non è stata eletta nessuna donna, e nella Giunta regionale siciliana, dove su 12 assessori solo 1 è donna. Per rimediare a questa grave violazione l'unica soluzione possibile è il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) perché dichiari l'illegittimità delle Giunte che non rispettano criteri di rappresentanza di genere. Tuttavia, neanche questo strumento si è rivelato adeguato a tutelare effettivamente il diritto alla rappresentanza delle donne, perché i vari TAR seguono orientamenti diversi, determinando una ulteriore disparità tra le donne appartenenti a Regioni diverse.

Non si può dire che i dati sulla scarsa partecipazione femminile siano dovuti ad un disinteresse delle donne per la politica, vista la loro ampia partecipazione alla vita politica informale, dalla società civile ai movimenti[16]. Il Rapporto ISTAT, esponendo i dati relativi agli ultimi dieci anni, conferma una diminuzione significativa del numero di donne totalmente estranee alla politica e, al contempo, un aumento dell'impegno politico tra le donne. Tale impegno però si esprime per lo più al di fuori dei partiti politici, che avendo tuttora vertici quasi totalmente maschili, non rappresentano un contesto favorevole per la partecipazione delle donne.

14 Emendamento presentato dall'allora ministra Stefania Prestigiacomo alla legge elettorale del 21 dicembre 2005, n. 270.

15 La legge elettorale della Regione Campania ha introdotto la possibilità di esprimere due preferenze e l'elettore è libero di esprimere una o due preferenze, ma nel caso in cui scelga di esprimerne due deve indicare due candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

16 Vedi, ad esempio, Pari o Dispare, UDI, Se non ora Quando, D.I.R.E., Corrente Rosa.

L'indignazione delle donne italiane per un sistema politico ancora fondato di fatto su logiche maschiliste di inclusione delle donne, sordo alle nuove istanze provenienti dalla società civile, è dimostrata dalle recenti manifestazioni del movimento *Se non ora quando*, che hanno portato più di un milione di persone in tutte le piazze italiane.

Nelle raccomandazioni del 2011 il Comitato CEDAW ha sollecitato lo Stato ad adottare ulteriori misure per accrescere il numero delle donne nelle cariche pubbliche e politiche, anche attraverso l'uso delle quote di genere, e ad assicurare loro un'adeguata rappresentanza in tali posizioni, in particolare per le donne Rom e migranti, nonché per le donne del Sud del Paese.

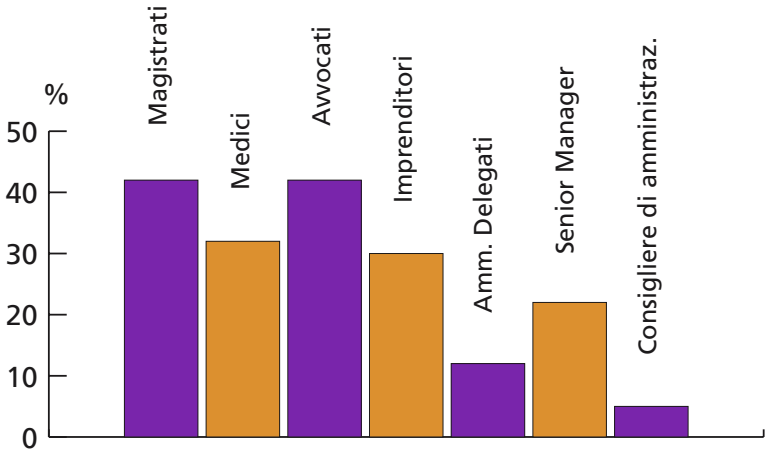

GRAFICO 1: In Italia le donne sono sottorappresentate nella maggior parte delle professioni: sono il 42% dei magistrati, il 32% dei medici, il 42% degli avvocati, il 30% degli imprenditori, il 12% degli amministratori delegati, il 22% dei senior manager, il 5% delle consigliere di amministrazione nelle società quotate.

RAPPRESENTANZA A LIVELLO INTERNAZIONALE

L'articolo 8 della CEDAW sottolinea l'importanza per le donne di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali al pari degli uomini.

Nonostante le raccomandazioni del Comitato CEDAW rivolte all'Italia nel 2005 il Governo italiano non ha pubblicato dati statistici che permettano di capire se le donne ricoprono posti di rilevanza negli organismi internazionali[17] e diplomatici e nella gerarchia delle istituzioni militari e delle forze dell'ordine al pari degli uomini.

Nel 2008 le donne rappresentavano il 16,2% dei funzionari diplomatici e più della metà era a inizio carriera. Nel 2010 la percentuale risultava addirittura inferiore[18].

Le donne diplomatiche[19] individuano le cause della scarsa rappresentanza femminile nel contesto socio-culturale italiano ancora profondamente maschilista e nella mancanza dell'applicazione di "misure speciali temporanee" (articolo 4) volte a sostenere la carriera delle donne.

L'articolo 8 della CEDAW si collega alla risoluzione 1325 delle Nazioni Unite del 2000 che riconosce alle donne che vivono nei paesi in conflitto un ruolo

17 Nelle delegazioni permanenti presso l'Unione europea, le Nazioni Unite e nelle altre organizzazioni internazionali.

18 Fonte: MAE/Donne Italiane Diplomatiche Dirigenti: *http://www.donne-esteri.org/prog_php/comunicati_open.php; www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Circolo_Associazioni/Associazioni/DonneItaliane/Dati.htm.*

19 *www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Italia/2009/commenti-sole-24-ore/8-marzo-2010/ambasciatori-rosa-ristrettoclub_PRN.shtml.*

fondamentale per riportare la Pace[20]. Nel 2010 l'Italia ha adottato un "Piano d'azione Nazionale" che dovrebbe contenere le politiche per attuare la risoluzione 1325 in Italia e nei paesi in cui sono presenti le missioni militari e la cooperazione allo sviluppo italiana. Il Piano si focalizza prevalentemente sulla presenza delle donne nelle forze dell'ordine e militari ma non sviluppa in maniera completa gli altri impegni: contrastare la violenza di genere nelle zone di guerra e sostenere la partecipazione delle donne ai tavoli negoziali per la pace nei paesi in guerra, ai processi di ricostruzione e a quelli di disarmo.

20 Tale risoluzione del 2000, è fondamentale perché riconosce che la guerra incide in maniera differente sulle donne e le bambine rispetto agli uomini ed ai bambini e stabilisce quindi la necessità di adottare una prospettiva di genere in ogni azione volta a riportare la Pace. Inoltre riconosce il ruolo fondamentale delle donne per prevenire e mediare il conflitto, per proteggere donne e bambine, per la ricostruzione politica e sociale dei
paesi dopo un conflitto armato e per il disarmo delle parti belligeranti.
Info: *http://www.pangeaonlus.org/download/progetti/advocacy/1325/Rapporto-Pangea_ActionAid_1325.pdf; http://www.actionaid.it/filemanager/cms_actionaid/images/DOWNLOAD/Rapporti_DONNE_pdf/Rapporto_AAePANGEA.pdf.*

L'articolo 9 della CEDAW stabilisce che alle donne debbano essere garantiti diritti uguali a quelli degli uomini in materia di cittadinanza, assicurando in particolare che né il matrimonio con uno straniero, né il cambiamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio influiscano automaticamente sulla cittadinanza della moglie.

In Italia la cittadinanza si può acquisire automaticamente per nascita oppure la si può richiedere:

- per residenza, se si risiede regolarmente in Italia per 10 anni consecutivi;
- per matrimonio, se si è sposati con cittadini italiani dopo 2 anni di convivenza e residenza legale in Italia;
- al compimento dei 18 anni se si è nati da genitori stranieri con permesso di soggiorno regolare e si è vissuto legalmente ed ininterrottamente in Italia.

La possibilità di diventare cittadini a pieno titolo è stata resa più difficile con le modifiche introdotte dal cosiddetto "pacchetto sicurezza" sull'immigrazione[21] del 2009 e a causa delle politiche governative che non tengono conto della specificità dei problemi che debbono affrontare le donne straniere per ottenere tale diritto.

CITTADINANZA PER MATRIMONIO

I dati più recenti[22] rilevano che la maggior parte delle donne straniere richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio, sia come ricongiungimento familiare con i loro mariti, perché i loro mariti stranieri hanno ottenuto prima di loro la cittadinanza, sia per matrimonio contratto con cittadini italiani.

21 Legge 94/2009

22 In Italia nel 2007 le concessioni di cittadinanza per matrimonio sono state 25.070 per le donne, a fronte di 6.540 per gli uomini. Nello stesso anno, le richieste di cittadinanza per residenza sono state 2.244 per le donne, a fronte di 4.613 per gli uomini. (Fonte: XI rapporto del dossier statistico Immigrazione Caritas 2009. Elaborazione sui dati del Ministero dell'Interno).

Le procedure per acquisire la cittadinanza per matrimonio sono seguite dalle Prefetture e possono passare da 1 fino a 4 anni prima che venga ufficialmente riconosciuto tale diritto, a condizione che la posizione coniugale della donna non cambi, perché in caso di divorzio o separazione, la sua richiesta viene rigettata.

I tempi particolarmente lunghi di questa procedura rendono la donna dipendente dal marito nel periodo di attesa della sua richiesta, esponendola quindi a un "ricatto" da parte del marito in diversi casi: se lui non è d'accordo che la moglie diventi più autonoma acquisendo la cittadinanza o che cerchi lavoro o in ragione di un qualsiasi comportamento contrario al suo volere. Ancora peggio è il caso in cui il marito è violento e la donna non può allontanarsene se non vuole perdere il diritto alla cittadinanza.

CITTADINANZA PER RESIDENZA

Le donne, al pari degli uomini, possono chiedere la cittadinanza dopo 10 anni di residenza legale in Italia.
Tra i vari requisiti devono avere la capacità economica di sostenersi, o la deve avere il nucleo familiare a cui appartengono.
Per quel che riguarda le donne straniere che lavorano, il percorso di acquisizione del permesso di soggiorno e della cittadinanza risulta particolarmente difficile data la loro situazione caratterizzata dalla mancanza di contratti di lavoro regolari (vedi la Raccomandazione 26), da un'estrema precarietà e da redditi molto bassi.
L'attuale sistema dei permessi di soggiorno pone le migranti lavoratrici sotto l'autorità dei datori di lavoro (o dei mariti), rendendole facilmente ricattabili e ostacolando il loro percorso di integrazione nella società.
Inoltre la legge del 2009, prevedendo un test di conoscenza della lingua e cultura italiana ai fini dell'acquisto della cittadinanza, discrimina le donne che provengono da quei paesi in cui la percentuale di donne e bambine analfabete è molto alta.

DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

L'articolo 10 della CEDAW sottolinea l'importanza di eliminare ovunque le discriminazioni che ostacolano le donne e le bambine nell'accesso e nella continuazione a tutti i livelli e gradi della loro istruzione, assicurando le stesse condizioni tra donne e uomini anche nella possibilità di lavorare e fare carriera nell'ambito educativo e universitario[23].

I problemi del sistema scolastico italiano sono tornati alla ribalta negli ultimi due anni con la riforma "Gelmini"[24] del 2010, a causa degli imponenti tagli al bilancio (il 32% rispetto al 2008) sulla scuola e l'università pubblica, producendo degli effetti discriminatori nei confronti delle donne: sia come studentesse, sia come insegnanti, ricercatrici e accademiche, sia come madri, condizionando pesantemente le loro scelte lavorative.

A causa dei grossi tagli di spesa sull'istruzione pubblica è diminuito il personale addetto alla pulizia, alla sicurezza, alla didattica, all'amministrazione scolastica e universitaria. Spesso i genitori si trovano costretti a dover rimediare alle mancanze del sistema e a coprire le spese per l'acquisto dei materiali didattici e per la pulizia. I bisogni di rinnovamento e di messa in sicurezza degli edifici scolastici restano trascurati. Infine non viene più assicurato il tempo pieno nella scuola pubblica.

Se le scuole pubbliche non garantiscono il tempo pieno, le conseguenze ricadono automaticamente sulle scelte lavorative dei genitori ed in particolare delle donne, madri e lavoratrici, principali responsabili dei compiti di cura all'interno della famiglia. Saranno loro che, per poter conciliare il lavoro con la cura dei figli, si vedranno costrette ad iscriverli alle scuole private[25], o a restare a casa (soprattutto se lo stipendio è relativamente basso), o a chiedere un part-time forzato.

23 Garantire equo accesso a programmi, esami, docenze, strutture, borse di studio e via dicendo tra giovani indipendentemente dal genere di appartenenza

24 Normativa di riferimento: D.L. 133/2008, L.169/2008, L. n. 240/2010.

25 Di conseguenza si creano discriminazioni tra gli studenti che possono permettersi l'accesso a scuole che offrono migliori servizi e coloro che non hanno scelta. Tutto questo rafforza il sistema dell'istruzione privata rispetto a quella pubblica.

Diversamente dovranno fare riferimento a reti informali di sostegno alla famiglia (nonni, parenti, ecc.) o dovranno sostenere ulteriori spese per affidare la cura dei propri figli oltre l'orario scolastico a persone esterne.

La riforma Gelmini, diminuendo il personale dedicato alla didattica, ha anche tagliato il numero degli insegnanti di sostegno, principalmente donne, che aiutano i bambini e le bambine disabili, i migranti, i rom e i sinti nel loro percorso di apprendimento e di integrazione scolastica. Questo si ripercuote sul loro accesso al diritto allo studio ed aggrava ulteriormente le problematiche sui genitori che devono sostenere doppiamente i figli, a scapito o del loro tempo lavorativo, che automaticamente diminuisce, o della qualità dell'accompagnamento che un genitore può garantire ai propri figli quando è assente perché deve lavorare.

ACCESSO ALL'ISTRUZIONE

Il numero di italiani che conseguono la licenza media o il diploma di scuola superiore è inferiore alla media dei 27 paesi europei[26]. L'**abbandono scolastico** è ancora un problema rilevante in Italia. Non avendo dati statistici separati per genere e per cittadinanza o riguardanti le cause e i motivi dell'abbandono prematuro, non è possibile sapere quanto questo fenomeno incida sulle ragazze piuttosto che sui ragazzi. L'abbandono sembra correlato all'entrata precoce nel mondo del lavoro nero, o in quello criminale, o a causa dei matrimoni precoci delle minori che interrompono prima del dovuto gli studi. In particolare, per le ragazze è preoccupante la scarsa conoscenza dei temi relativi alla salute e all'educazione sessuale, e possono anche abbandonare l'istruzione perché si trovano ad affrontare gravidanze premature.

Quello che non si sottolinea mai abbastanza è che l'istruzione può essere un fattore di cambiamento positivo per alcuni segmenti della popolazione che hanno difficoltà ad integrarsi nel tessuto sociale e a superare gli stereotipi di intolleranza radicati nel comune sentire della gente, come ad esempio per le ragazze **rom e sinte**, come sottolineato dal Comitato CEDAW nelle raccomandazioni del 2005 e ribadito in quelle del 2011 dove si chiede di attuare misure risolutive del problema dell'accesso allo studio e dell'abbandono delle bambine rom e sinte[27].

26 ISTAT, *100 statistiche per il Paese - Indicatori per conoscere e valutare* - 2008, *http://www.istat.it/*

27 Non è possibile garantire il diritto all'istruzione per le minori se le loro famiglie vengono continuamente sfrattate e sgomberate di città in città. Sarebbero almeno 20 mila i Rom sotto i dodici anni che evadono l'obbligo scolastico in Italia e non si può semplificare dicendo che sono i genitori che non vogliono farli educare.

UNIVERSITÀ

A livello universitario, sono stati realizzati grandi progressi in Italia per le donne: oggi sono il maggior numero di iscritte, ottengono i voti migliori[28], si laureano in minor tempo[29]. Tuttavia continuano ad affrontare enormi difficoltà di accesso al mondo del lavoro universitario e i tagli della riforma Gelmini saranno un ulteriore ostacolo per le donne nell'affermarsi nel mondo della ricerca accademica e nella carriera universitaria. Infatti pur rappresentando il 58% dei laureati, le ricercatrici universitarie sono il 40%, le professoresse associate il 32%, le ordinarie solo il 14% e sono 2 le uniche donne rettore in tutta Italia.

Inoltre alcune facoltà di tipo scientifico sono considerate "maschili", e registrano una scarsa presenza femminile. Nei fatti non garantiscono un pari trattamento durante gli studi[30] e nell'inserimento lavorativo nei settori della tecnologia avanzata e dell'innovazione: per esempio, le donne aspettano più tempo per entrare nel mondo del lavoro e con salari inferiori rispetto ai loro colleghi.

La scarsa valorizzazione delle donne nella ricerca scientifica contribuisce alla cosiddetta "fuga dei cervelli", soprattutto femminili. Inoltre, molto forte è l'isolamento e l'esclusione sperimentate dalle ricercatrici "in quanto donne"[31]: infatti, è ancora diffuso lo stereotipo e l'idea ingiusta che non valga la pena investire nella formazione e attribuire fondi per la ricerca a chi poi un giorno diventerà madre e dovrà occuparsi anche del lavoro di cura togliendo tempo alla ricerca.

Infine, l'articolo 10 della CEDAW invita a rivedere i testi ed i programmi scolastici affinché la didattica e i libri di testo non trasmettano stereotipi di genere agli studenti, ma promuovano una visione paritaria dei ruoli sociali che ricoprono donne e uomini. Il sistema scolastico dovrebbe veicolare informazioni relative alla pianificazione familiare, all'accettazione e al rispetto di un diverso orientamento sessuale. Purtroppo l'Italia su questi argomenti è ancora molto indietro. Gli episodi sempre crescenti di bullismo e violenza contro le ragazze e tra le ragazze sono il sintomo del fatto che il sistema educativo pubblico non riesce a contrastare la divulgazione degli stereotipi di genere e non è fornito di strumenti idonei per farlo.

28 ISTAT, *I laureati e il mondo del lavoro*. p. 16

29 *"Più brave e più povere. I numeri delle laureate"*, *http://www.ingenere.it/articoli/pi-brave-e-pi-povere-i-numeri-delle-laureate*

30 ISTAT, *Università e lavoro 2009. I numeri dell'Università*. *http://www.istat.it/*

31 M.L. Paciello, *"Donne e Scienza 2008: tempo di bilanci per l'Europa ma non per l'Italia", www.donnescienza.it*

I DIRITTI DELLA DONNA IN MATERIA DI LAVORO

L'articolo11 definisce il diritto al lavoro come diritto inalienabile di ogni persona e tutela le donne dalle discriminazioni che possono subire durante le diverse fasi della vita lavorativa: ricerca, accesso, continuità e perdita del lavoro.

Sulla base dei dati ISTAT aggiornati al dicembre 2010[32], il tasso di donne inattive in Italia è del 48,9%, ovvero una donna su due non cerca lavoro, e nelle Regioni del Sud raggiunge picchi del 63%. Ciò che non appare in maniera evidente e che non si dice, è che le donne, scoraggiate, sono spesso o assorbite come forza lavoro dal mercato nero, a discapito dei propri diritti, o restano a casa. Per questo ci sarebbe bisogno di misure speciali temporanee da parte del Governo per stimolare e favorire l'occupazione femminile, non solo attraverso delle linee programmatiche[33], ma anche con la definizione chiara di tempi, modi e risorse economiche per la loro attuazione.

Le cause della difficoltà per le donne ad inserirsi e mantenere il lavoro sono molteplici. La "strozzatura" principale che troppo spesso favorisce l'uscita dal mercato del lavoro è rappresentata dalla maternità e/o dall'accudimento (lavoro di cura) di membri della famiglia disabili, malati permanenti o molto anziani. Per esempio, in Italia oltre un quarto delle donne occupate abbandona il lavoro dopo la maternità[34]: solo nel 2010 per questo motivo 800.000 donne sono uscite dal mercato del lavoro[35].

Di fatto, ci sono periodi della vita in cui le donne desiderano chiedere un part-time per poi poter rientrare a tempo pieno senza perdere le possibilità di crescita interna ad un'azienda. Nella realtà la diffusione del part-time in Italia rimane inferiore a quella della maggior parte dei paesi europei, sia

32 Rapporto annuale ISTAT 2010
http://www.istat.it/dati/catalogo/20110523_00/rapporto_2011.pdf

33 Vedi il "Piano 2020" Sacconi - Carfagna del 2010

34 Mentre "in tutti i paesi europei l'occupazione delle neomamme mostra un percorso a U, con una forte discesa nei primi tre anni di vita del bambino e un graduale ritorno al lavoro in seguito", solo in Italia "il tasso d'occupazione delle donne continua a calare al crescere dell'età dei figli".
Rapporto Manageritalia citato a pag 5.

35 Dati ISTAT

nel settore pubblico che in quello privato e spesso ricorrere al part-time vuol dire ricoprire ruoli marginali e rinunciare alla propria carriera. Inoltre, difficilmente si potrà ritornare ad un lavoro a tempo pieno, in particolare per le donne in età adulta.

Il part-time è utilizzato soprattutto dalle imprese di alcuni settori[36] per le loro esigenze ma non risponde per forza ai bisogni delle lavoratrici, costrette ad accettare mansioni spesso secondarie, che non permettono di far carriera. Per i dipendenti pubblici con la "legge Brunetta" è stato eliminato l'obbligo da parte degli uffici di concedere il part-time a chi lo chiede per motivi familiari[37]. Nonostante permanga il diritto a chiederlo, la concessione è discrezionale e dipende dalle esigenze dell'ente e tutto ciò determina uno svantaggio per le donne.
Inoltre, la probabilità per le donne di svolgere lavori precari con contratti atipici è molto maggiore rispetto agli uomini se consideriamo le differenze di genere per età, livello di istruzione e situazione familiare[38]. Per le lavoratrici precarie e autonome (con partita IVA) in Italia non vengono assicurati adeguati ammortizzatori sociali; inoltre, hanno spesso bassi livelli di reddito e una forte discontinuità lavorativa. **In particolare la maternità non è tutelata in maniera uguale in tutti i contratti di lavoro, soprattutto in quelli atipici, parasubordinati iscritti alla gestione separata, e per le lavoratrici autonome.**

Un esempio particolarmente significativo a questo proposito è quello delle "dimissioni in bianco", pratica usata dai datori di lavoro per "licenziare" un dipendente dal posto di lavoro. Si obbliga illegalmente chi vuole essere assunto, al momento della firma del contratto di lavoro, a firmare una lettera in bianco, priva di data, che verrà restituita dal datore di lavoro compilata come autodichiarazione della lavoratrice o lavoratore, quando dovrà dimettersi in futuro sulla base della decisione del datore di lavoro. Ciò permette al datore di lavoro di licenziare liberamente, senza dover corrispondere alcuna indennità, ed è spesso usata quando le donne entrano in maternità. Per porre fine a tale pratica e rispondere ad una Direttiva europea, nel 2007 il Parlamento italiano aveva approvato una legge[39] che, attraverso una serie di meccanismi sia per il datore di lavoro che per

36 Quali la grande distribuzione, le ditte di pulizie e i call center.

37 Riforma Brunetta, L. 15/2009,

38 Reyneri E. (a cura di), *Il lavoro delle donne*, 2008, Roma.

39 Legge n. 188 17 ottobre 2007

il/la dipendente, cercava di eliminare questa pratica. Tale legge è stata però abrogata con un decreto legge del Governo Berlusconi nel giugno del 2008[40]. Il Comitato CEDAW nelle raccomandazioni del 2011 ha esortato l'Italia ad adottare tutte le misure appropriate per abolire la pratica delle "dimissioni in bianco".

In Italia le donne guadagnano meno degli uomini[41] e a tutt'oggi non vi è nessuna misura attuata dal Governo per cercare di superare il divario retributivo fra donne e uomini. Queste differenze salariali hanno anche un impatto fortissimo sulle scelte delle donne rispetto alla loro presenza all'interno della famiglia. Se gli uomini guadagnano di più è facile che resti a casa chi guadagna di meno, ossia la donna. Su di essa ricade il lavoro di cura della casa e dei figli, non solo a causa dei ruoli tradizionali e degli stereotipi di genere radicati nella mentalità comune, ma anche per le discriminazioni che le donne subiscono nel mercato del lavoro.

A riprova di quanto detto sino ad ora, sebbene la legge italiana consenta anche agli uomini di chiedere un certo periodo di tempo di aspettativa per viversi la paternità dopo la nascita di un figlio, sono pochissimi quelli che ne hanno usufruito[42]. Oltre ad una spiegazione legata alla cultura dominante, una delle principali ragioni del poco utilizzo di questa possibilità, sta anche nel fatto che il congedo parentale è retribuito solo al 30% dello stipendio totale. Quindi la perdita monetaria per il nucleo familiare è notevole, maggiore se sostenuta dall'uomo che, come accennato, ha mediamente salari più alti.

Anche la sottorappresentazione delle donne nelle posizioni dirigenziali è ancora un'evidente realtà, l'Italia è la penultima in Europa[43]. Tuttavia nel luglio del 2011 è stata approvata una legge sulle quote rosa,in base alla quale i Consigli di amministrazione delle società quotate in borsa e a partecipazione statale dovranno essere composti obbligatoriamente da un quinto di donne a partire dal 2012 e da un terzo dal 2015. Per l'avanzamento

40 Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 (all'art. 39, comma 10, lettera l).

41 Meno del 23,3% del reddito medio annuo da lavoro (salari netti). Fonte: studi dell'ISFOL del 2008 (*"Esiste un differenziale retributivo di genere in Italia?; "Differenziali retributivi di genere e organizzazione del lavoro. Una indagine qualitativa"*) Presentate nel Convegno "Gender Pay Gap" – CNEL 15 luglio 2008.

42 Solo il 14,6% degli uomini. D. Del Boca, S. Pasqua, www.lavoce.info, 2010.

43 Rapporto Manageritalia *"150 anni dall'Unità d'Italia. Alla rincorsa della parità tra fratelli e sorelle d'Italia"*- Gruppo donne Manager, 17 marzo 2011, *http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2011/03/Rapporto-Manageritalia-150-anni-di-donne-dItalia-marzo-2011.pdf*

di carriera delle donne in generale, esiste una legge[44] che prevede che le aziende con più di 100 dipendenti[45], che sono la minoranza nel panorama italiano, debbano riportare alle Consigliere di Parità ed ai sindacati le azioni volte a promuovere l'avanzamento delle donne in ambito professionale ogni due anni. Non sono però previste sanzioni e pubblicità negativa nei confronti delle aziende che non lavorano in questo senso e quindi questo strumento non riesce ad essere efficace per rimuovere gli ostacoli nell'avanzamento di carriera e nel riconoscimento di un uguale salario delle lavoratrici rispetto ai lavoratori.
Inoltre, i consistenti tagli di risorse economiche alla scuola, con la conseguente riduzione del numero delle classi, del tempo pieno e del sostegno, hanno favorito la diminuzione dell'occupazione femminile sia come corpo scolastico sia perché devono occuparsi per il maggior tempo dei figli.

A conclusione di queste brevi considerazioni, non possiamo non ricordare che le carenze sopra descritte in materia di diritto al lavoro e crescita professionale delle donne sono naturalmente ancora più negative per coloro che vivono una ulteriore condizione di marginalità, come le donne immigrate in generale, e quelle rom in particolare, e le donne disabili.

Nelle raccomandazioni del 2011 il Comitato CEDAW ha esortato lo Stato ad adottare misure concrete ed operative per: far fronte all'elevato tasso di disoccupazione femminile; eliminare la segregazione lavorativa e la differenza salariale tra uomo e donna; assicurare la conciliazione vita-lavoro e promuovere l'equa condivisione degli impegni domestici e familiari tra uomo e donna, anche attraverso incentivi per gli uomini per l'esercizio del diritto ai congedi parentali e l'incremento dei servizi all'infanzia, soprattutto in quelle Regioni in cui tali strutture scarseggiano (vedi a tal proposito l'articolo 13).

44 L'art. 9 della legge 125/1991.

45 Che sono la minoranza delle imprese nel panorama italiano.

DIRITTO ALLA SALUTE

L'articolo 12 stabilisce che siano assicurate alle donne, a parità degli uomini, l'accesso alle cure e a tutti i servizi sanitari di cui hanno bisogno, compresi quelli relativi alla salute sessuale e riproduttiva.

Sulla salute riproduttiva gli ambiti strategici inerenti alle donne sono per la maggioranza inclusi nel "Progetto Obiettivo Materno Infantile" o POMI attualmente vigente: il percorso nascita, la prevenzione dei tumori femminili; la salute degli/le adolescenti. La realizzazione delle linee guida indicate dal POMI[46] dipende dalla continuità con cui vengono assegnate risorse.
Le politiche governative negli ultimi anni hanno evidenziato una forte tendenza allo smantellamento dei servizi pubblici esistenti in favore di realtà private e confessionali. Questa tendenza di fatto limita il diritto di scelta e di autodeterminazione delle donne in materia di salute sessuale e riproduttiva, teoricamente garantito da leggi statali tutt'oggi in vigore. I risultati sono il difficile accesso ai contraccettivi d'emergenza; l'assenza di programmi di educazione alla promozione della salute e della salute sessuale e riproduttiva; il continuo ostacolare l'interruzione di gravidanza; l'adozione di misure inefficaci per prevenire l'AIDS e le malattie sessualmente trasmissibili.

Un esempio di questa politica è evidente non solo in molte Regioni meridionali ma anche in altre come la Lombardia ed il Piemonte dove, cercando di depotenziare i "consultori familiari" pubblici con la riduzione dei fondi a disposizione, le Regioni hanno affidato la gestione di servizi alle associazioni confessionali cattoliche che hanno come scopo la difesa della vita fin dal suo concepimento e non la tutela del diritto delle donne alla libera scelta in merito alla propria salute e alla capacità riproduttiva.

Nella regione Lazio la proposta di legge "Tarzia" stravolge la natura dei consultori esistenti, intesi come strutture sanitarie laiche e aperte a tutte le donne, di qualunque pensiero e di qualunque cultura, volti a sostenere la prevenzione e la promozione della salute delle donne. La proposta prevede la presenza nei consultori di un esperto in bioetica, un esperto in antropologia della famiglia

46 POMI, D.M. 24/4/2000, G. U. n.131, 7 giugno 2000; L.E.A.- S.O. G.U. n.19 del 23 gennaio 2002, p.37

e un esperto in metodi naturali di contraccezione, non qualificati professionalmente e non previsti da leggi nazionali. Se la legge verrà approvata non solo il servizio pubblico andrà in subordine rispetto alle associazioni private, ma verrà esercitato un enorme potere di controllo sulla possibilità per le donne di scegliere liberamente e consapevolmente in materia di procreazione.

La legge 194 del 1976 regola l'**interruzione volontaria di gravidanza (IVG)** o aborto, e prevede la possibilità per i medici di fare obiezione di coscienza, ossia di rifiutarsi di far abortire una donna che vuole interrompere una gravidanza non desiderata. Tale possibilità di scelta dovrebbe per legge essere controbilanciata dalla presenza di un altro medico non obiettore. Il problema è che in Italia circa l'90% dei medici che operano nel settore pubblico sono obiettori di coscienza dichiarati[47] e molto spesso non per ragioni religiose ma per non essere penalizzati nella carriera medica. Inoltre molti medici obiettori si rifiutano di prescrivere ogni tipo di contraccezione d'emergenza, anche la **pillola del giorno dopo**, farmaco non abortivo[48]. Essa infatti non interrompe un'eventuale gravidanza in atto e non interferisce nemmeno sul destino di un ovulo fecondato, ma ritarda l'ovulazione e quindi il possibile concepimento.

Questi comportamenti rendono molto difficile in Italia l'accesso alla contraccezione d'emergenza: infatti ne usufruisce solo il 2,5% delle donne tra i 15 e i 49 anni, una percentuale tra le più basse d'Europa. Nonostante i medici obiettori di coscienza e il continuo calo del numero di aborti, paradossalmente l'Italia è il paese in Europa con il più basso tasso di nascite.
E' importante sottolineare che la scelta di procreare è determinata da diversi fattori tra cui la situazione socio-economica della singola donna o della sua famiglia e dalle politiche per l'occupazione collegate alle politiche sociali di welfare. Il fatto che gli indici di natalità siano nel nostro Paese tra i più bassi al mondo indica anche una situazione di malessere sociale derivante dalla precarietà lavorativa, soprattutto delle donne, dagli elevati costi delle abitazioni, dal progressivo smantellamento del sistema del welfare, nonché dall'assenza di reali politiche di sostegno alla genitorialità.

Per esempio, una giovane donna tra i venti e i trent'anni, si trova mediamente con un contratto di lavoro precario e mal pagato che, insieme allo stipendio del convivente/marito, permette comunque alla coppia di vivere con qualche sacrificio. Se la giovane resta incinta, avrà un'altissima probabilità che non le venga rinnovato il contratto, pertanto è più facile che decida di non portare avanti la gravidanza per non ritrovarsi in una situazione di povertà e di enorme responsabilità nei confronti del nascituro.

47 Cfr. *"Aborto, in ospedale non si può"*, di Natascia Gargano (FpS media) L'Espresso, 27.12.2011.

48 Definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità un metodo contraccettivo e non abortivo.

Il diritto all'autodeterminazione nelle scelte riproduttive della donna in Italia è sistematicamente violato anche per le norme che prevedono la somministrazione della pillola RU-486 (pillola abortiva) con l'obbligo del ricovero.
La **pillola RU-486** serve per praticare l'aborto farmacologico. Dopo aspre battaglie, in alcune Regioni, l'uso della RU-486 avviene in day hospital, quindi senza ricovero, mentre in altre è obbligatoria una degenza di 3 giorni. Tale procedura penalizza le lavoratrici precarie, le minorenni e le donne straniere che non possono permettersi i 3 giorni di ospedalizzazione e/o il completo anonimato e aumenta inoltre la spesa sanitaria.

La **fecondazione assistita** è disciplinata in Italia dal 2004[49]: la legge consente solo alle coppie e non ai single di ricorrere a tale pratica e impone l'impianto simultaneo di tre embrioni, vietandone esplicitamente la diagnosi pre-impianto e il congelamento. La Corte Costituzionale ha emesso una sentenza d'incostituzionalità di una parte della legge del 2004, ritenendo che essa comporti un'eccessiva tutela per l'embrione a scapito del diritto alla salute della donna. La legge sulla fecondazione assistita limita fortemente non solo la libertà e il diritto a procreare di ognuno ma anche il diritto alla salute delle donne.

Il POMI prevede tra gli ambiti di azione il **"percorso nascita"**. Nonostante i miglioramenti significativi ottenuti dal 2000 ad oggi, persistono problematiche quali: l'eccesso di medicalizzazione della nascita, l'eccessivo ricorso al taglio cesareo, l'eccessivo ricorso all'assistenza privata, la sovra utilizzazione delle prestazioni diagnostiche senza differenze sostanziali tra le gravidanze fisiologiche e quelle complicate da patologia, ed infine la carenza di informazioni e conoscenze tra le donne. A questi problemi non corrispondono particolari impegni da parte del Governo e delle Regioni.

Il **tumore al seno**, patologia piuttosto comune tra le donne, ogni anno in Italia colpisce circa 37 mila donne e una su due lo vince grazie alla diagnosi precoce. Le associazioni delle donne, gli oncologi, le autorità sanitarie di tutto il mondo consigliano la prevenzione visto i buoni risultati che si sono misurati a livello internazionale, soprattutto attraverso la mammografia eseguita ogni due anni. In Italia permangono forti disuguaglianze di trattamento tra chi vive al nord, dove quasi il 90% delle donne è invitato a farla (tranne in Liguria), e chi vive a sud, dove in quasi tutte le Regioni non si raggiunge nemmeno il 40% e, anche quando invitate, le donne non aderiscono perché non vengono adeguatamente informate sui vantaggi della mammografia. Dai programmi di prevenzione regionali nel nostro Paese restano inoltre escluse le donne 40/49enni e le donne 70/75enni; inoltre i programmi non utilizzano estesamente la mammografia digitale, non prevedono Cad (Computer assisted detection), ecografia e RM, e non tengono conto del profilo di rischio della singola donna, come per esempio il rischio genetico-familiare.

49 legge 40/2004

Nel 2011 il Comitato CEDAW ha esortato l'Italia ad adottare misure per assicurare pari accesso e disponibilità di mammografie e servizi di screening per le donne su tutto il territorio, incluse le regioni del sud.

DISUGUALE ACCESSO AI SERVIZI SANITARI
I **LEA (livelli essenziali di assistenza)**[50], introdotti nel 2001 e revisionati nel tempo, non sono effettivamente garantiti in tutto il territorio nazionale. Ciò determina squilibri settoriali, lunghe liste di attesa, un diverso godimento del diritto alla salute tra italiani/e residenti nelle diverse Regioni determinato da poche situazioni di eccellenza e molte di demerito. Pesano inoltre la mancanza di statistiche disaggregate per genere e una ricerca scientifica che tenga conto per le diverse patologie delle differenze tra uomini e donne.
Per le donne **migranti, rom e sinte** tutti i suddetti problemi si aggravano perché persistono ancora una grave carenza di informazioni e conoscenze in merito alla salute sessuale e riproduttiva, serie difficoltà di accesso ai servizi e alla cultura della prevenzione, condizioni abitative e igienico-sanitarie spesso precarie e un clima di forte pregiudizio e ostilità.

Il reato di immigrazione clandestina, previsto dal "pacchetto sicurezza"del 2009, al momento della sua introduzione ha determinato un allontanamento dai servizi sanitari dell'utenza migrante irregolare, generando circuiti clandestini di cura, con ricadute nefaste sulla salute pubblica, a cominciare dall'assistenza pediatrica, ai parti e agli aborti clandestini. La maternità dà il diritto al permesso di soggiorno che è però di durata limitata (fino a sei mesi dopo il parto). Le donne straniere risultano le più colpite dalla depressione post-parto, ma non sono previsti servizi ad hoc di supporto.

Le migranti che si trovano nei Centri di identificazione e di espulsione (CIE) difficilmente hanno accesso alle cure specialistiche e il personale delle Asl non ha accesso ai centri. L'approccio di genere, raccomandato dall'UNHCR per la protezione delle donne e bambini nella gestione dei campi profughi, non viene considerato in queste strutture.

Per quanto riguarda una problematica complessa come quella delle le mutilazioni genitali femminili (MGF), ad oggi solo in sette Regioni e nella Provincia Autonoma di Bolzano esistono strutture in grado di ricevere ed assistere donne che abbiano subito tale pratica.

Per le donne che devono scontare la propria pena in carcere, il passaggio dalla medicina penitenziaria a quella delle Asl ha determinato una mancanza di sinergia che causa uno scollamento nella presa in carico delle malattie acute e croniche con un aumento delle liste di attesa ed un peggioramento dei livelli di assistenza alle donne carcerate.

50 DPCM 29.11.2001

DIRITTI ECONOMICI E SOCIALI

L'articolo 13 tutela i diritti delle donne in diversi campi della vita economica e sociale e, in particolare, chiede di eliminare tutte le discriminazioni in materia di diritto agli assegni familiari, diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario, e diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sport e a tutte le forme di vita culturale.
Tutti questi diritti in Italia non trovano ancora piena realizzazione.

Tutte le donne, lavoratrici e non, italiane e straniere, di tutte le età, nonostante il loro impegno e sforzo quotidiano, devono superare in prima persona dei gravissimi svantaggi in ogni fase della loro vita, per cause collegate alla mancanza di servizi sociali che favoriscano la promozione della partecipazione femminile alla vita lavorativa sociale e culturale del Paese e la protezione delle donne stesse.

Al momento non vi sono politiche innovative in grado di modificare il "sistema familista" di welfare italiano, poco generoso e basato sull'attribuzione di competenze e responsabilità senza un supporto adeguato per il loro svolgimento, carente proprio nelle politiche di sostegno alla famiglia e soprattutto alle donne, e sempre più spinto verso la privatizzazione dei servizi.
Il decentramento territoriale conferisce un potere legislativo esclusivo alle Regioni in materia di welfare. Ciò crea disparità di trattamento e di tutele tra le Regioni e, a volte, anche all'interno di una stessa regione. Queste diversità generano esclusione economica, sociale e culturale accentuando le differenze e la povertà che colpiscono le famiglie che vivono soprattutto nel sud del paese[51] dove, mancando fondi adeguati allo sviluppo dei servizi di welfare, per la conciliazione e la cura della famiglia, le donne, italiane e straniere, diventano automaticamente la soluzione sacrificando le loro aspirazioni e talenti, trovandosi in un circolo vizioso da cui non riescono ad uscire.
I dati nazionali sulla spesa per il welfare mostrano una composizione sbilanciata che penalizza le donne e la famiglia in generale. Le carenze del sistema

51 Si vedano le Raccomandazioni n. 20 e 41/2004 CESCR, e le osservazioni sviluppate nel Rapporto di monitoraggio delle Raccomandazioni al Governo italiano del Comitato ONU sui diritti economici, sociali, culturali e del Comitato ONU sui diritti umani in merito allo stato di attuazione da parte dell'Italia dei Patti internazionali sui diritti economici, sociali e culturali e sui diritti civili e politici e di altri strumenti di diritto internazionale, Roma, 19.06.2007, p. 121-127.

italiano appaiono evidenti se si analizzano le voci di spesa per il sostegno socio-economico della famiglia, (ad esempio, gli assegni familiari), la fornitura di servizi (ad esempio, gli asili nido 0-3 anni), e le agevolazioni fiscali (ad esempio, le detrazioni per figli a carico, ecc.). L'Italia, in merito alla spesa su questi temi, si trova al penultimo posto rispetto agli altri 27 paesi europei, preceduta solo dalla Polonia: nel nostro Paese la quota per la famiglia e la maternità, nell'ambito della spesa per welfare, pesa per il 4,7%[52], mentre la media complessiva dei Paesi europei è dell'8%[53].

ASILI NIDO
In Italia, soltanto lo 0,15% del PIL (OCSE, 2009) è destinato ad interventi diretti alla primissima infanzia, ovvero ai bambini al di sotto dei tre anni: non esistono servizi gratuiti di cura per la prima infanzia a differenza di quanto accade con la scuola materna e la scuola dell'obbligo. Questo significa che le famiglie con bambini piccoli in cui entrambi i genitori lavorano (o l'unico genitore lavora, se monoparentali), a meno che non abbiano altre fonti di supporto, devono affrontare una spesa consistente[54].
La mancanza di servizi alla prima infanzia è parte della distorsione del mercato del lavoro femminile.

La strategia di Lisbona fissava come tetto l'accoglienza del 33% dei bambini negli asili nido in Europa per garantire un sano sviluppo di ogni Paese. L'Italia è ferma al 12,7%[55] anche se alcune Regioni del sud sono ben al di sotto

52 Dossier *"La Famiglia in cifre"* curato dal Dipartimento per le politiche della famiglia in collaborazione con l'ISTAT.", 2010, *http://www.conferenzafamiglia.it/media/6599/dossier_istat_4_1.pdf*

53 In Polonia è il 4,5%.

54 "Le attuali misure fiscali di sostegno alle famiglie con figli minori sono innanzitutto una detrazione annuale IRPEF per figli a carico, decrescente rispetto al livello di reddito e differenziata per età dei figli (più o meno di tre anni) e numerosità del nucleo famigliare (una detrazione maggiore è concessa a famiglie con più di tre figli). Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle spese sostenute dalle famiglie per la cura dei bambini sono previste deduzioni e detrazioni. Dall'anno d'imposta 2005 (Unico 2006) è infatti possibile dedurre fino all'importo massimo di euro 1.549,37 i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (e quindi anche quelli versati per le baby-sitter), e si ha diritto ad una detrazione al 19% per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a euro 632,00 annui per ogni figlio"da Relazione Short note n. 1 *Fisco in favore delle famiglie con bambini in età prescolare: due proposte e una simulazione* Università Bocconi, 2010, di Alessandra Casarico, Lidia Ceriani, Paola Profeta.

55 Dossier *"L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia Anno scolastico 2008/2009"* Istat, 2010; *http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100614_00/testointegrale20100614.pdf*

di questo dato. La domanda soddisfatta è ancora molto bassa rispetto al potenziale bacino di utenza. Il piano straordinario 2007-2010 per favorire lo sviluppo degli asili nido in Italia non è stato rifinanziato; inoltre il Governo ha attuato una politica dei tagli ai fondi destinati ai comuni su tutte le spese sociali, pesando ulteriormente sui servizi legati alla prima infanzia a partire dagli asili nido. Il Piano 2020 Sacconi-Carfagna del 2010 prevedeva 40 milioni di stanziamenti destinati a favorire l'occupazione femminile e la conciliazione ma non erano previsti stanziamenti per incentivare gli asili nidi pubblici, né la possibilità reale di attuazione a livello regionale e locale e di intervento da parte delle Regioni in relazione ai bisogni specifici dei propri territori.

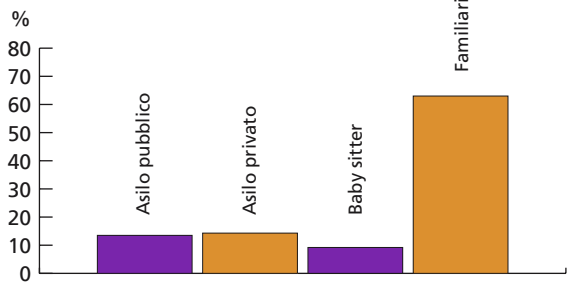

GRAFICO 2: Il 13,5% dei bambini frequenta un asilo nido pubblico, il 14,3% un asilo privato, il 9,2% è affidato ad una baby sitter, il 63% è accudito da un familiare: il 52,3% dai nonni, il 7,3% dagli stessi genitori, il 3,4% da altri parenti e amici.

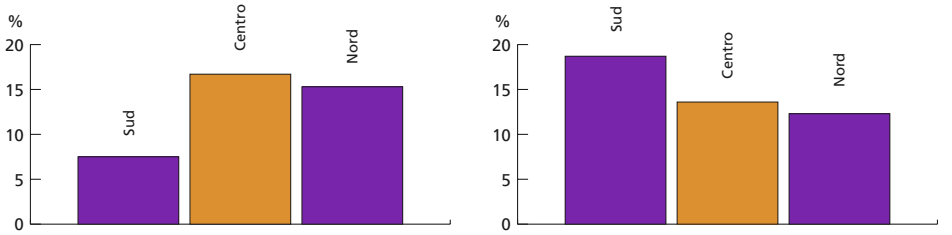

GRAFICI 3 e 4: Paradossalmente avendo una offerta maggiore degli asili nidi pubblici al nord, si registra un più elevato utilizzo di asili nido privati al sud. Questa crescente offerta del servizio privato è in risposta alla mancanza dei servizi sociali pubblici, in un'area dell'Italia che soffre maggiormente di povertà e difficoltà di accesso e mantenimento del lavoro per le donne. Frequentano un nido pubblico a sud il 7,5% dei bambini, il 16,7% al centro e il 15,3% al nord. Frequentano un asilo nido privato il 18,7% dei bambini del sud, il 12,3% del Nord ed il 13,6% del centro. (Dossier "La Famiglia in cifre"Dipartimento per le politiche della famiglia in collaborazione con l'ISTAT.", 2010, www.conferenzafamiglia.it/.../dossier-famiglia-in-cifre.aspx)

Si ripropone di nuovo l'obbligo di un patto intergenerazionale e intrafamiliare in cui i nonni fanno uno sforzo nell'accudimento dei nipoti (le statistiche rilevano che il 30% dei nonni italiani si occupa tutti i giorni dei propri nipoti!) e le donne sacrificano la loro vita lavorativa (statisticamente la metà delle donne lavoratrici perde il posto di lavoro con la prima maternità) per garantire la cura dei figli e degli anziani.

PENSIONI

Il mercato del lavoro femminile è contrassegnato da carriere discontinue, dalla prevalenza di rapporti di lavoro part-time, da contratti atipici e poco tutelanti sotto il profilo previdenziale, per non parlare del lavoro nero e dell'enorme carico di lavoro di cura e riproduzione non retribuito. È proprio nel percorso lavorativo che si creano squilibri tra uomini e donne che si riflettono poi nel calcolo della pensione. La pensione delle donne resta mediamente più bassa del 30,5% rispetto a quella degli uomini: gli uomini rappresentano il 47% dei pensionati ma incassano il 56% del «monte pensioni»: in media 17.137 euro rispetto agli 11.906 euro delle donne. La situazione peggiora ulteriormente per le donne che lavorano con la partita IVA, considerata "auto impiego": vivono tutte le discriminazioni del mercato del lavoro femminile con tutele minime in materia di maternità, e nessuna protezione per quanto riguarda la cura dei figli piccoli o di familiari non autosufficienti. Le proiezioni future prefigurano un aumento del rischio povertà soprattutto femminile, dovuto all'introduzione di un legame più stretto tra contributi versati e benefici previdenziali ricevuti, lasciando poco spazio ad elementi redistributivi.

La quasi totale mancanza di politiche di conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi di cura che pesa sulle donne viene ulteriormente aggravata con il decreto 78/2010 e l'ultima legge finanziaria (Stabilità 2011), in cui è stato previsto l'innalzamento dell'età pensionabile da 60 a 65 anni per le donne nel pubblico impiego (con l'introduzione della cosiddetta finestra scorrevole). Il Governo si è impegnato affinché i fondi derivanti dal risparmio pensionistico siano investiti in interventi a favore dell'occupazione e del welfare femminile, dei servizi per l'infanzia e gli anziani. Malgrado la promessa ha già stanziato tali risorse economiche altre spese[56].

Nella situazione di crisi economica generalizzata è sempre più rilevante il problema della povertà femminile, che si concentra tra le madri capofamiglia, le donne anziane sole e le famiglie in cui uno dei componenti ha perso

56 Vedi lavoro fatto da "Pari o Dispare" da numerose associazioni di donne e da diverse parlamentari, tra cui la Bonino, in merito all'utilizzo dei fondi del cosiddetto "tesoretto" ovvero dei soldi che derivano dall'aumento dell'età pensionabile delle donne.

il lavoro. Nel 2010 uno studio condotto Cittalia[57] sulla condizione di povertà delle madri in Italia evidenzia come la protezione contro l'esclusione sociale delle donne ed in particolare delle madri sia di scarsa entità e poco efficace. In Italia, oggi "diventare madre è sempre più spesso collegato ad un generale impoverimento della famiglia, indipendentemente dalla tipologia familiare". Sottolineiamo che la povertà femminile è strettamente connessa con quella dei minori, che è inferiore nei paesi dove la spesa per la protezione sociale delle famiglie è più elevata[58].

Le madri povere (1,678 milioni) sono l'8,7,3% delle madri, le madri povere con almeno un figlio minorenne sono circa un milione (1,002 milioni).

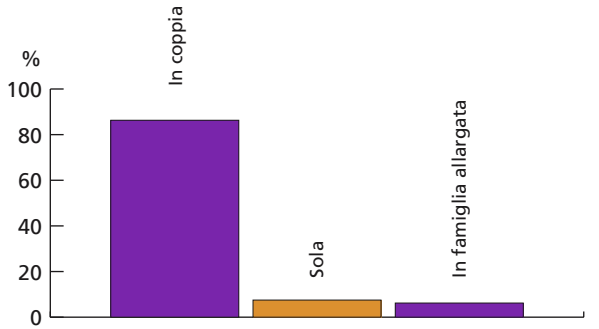

GRAFICO 5: l'86,3% delle madri povere vive in coppia, il 7,5% è sola, mentre il restante 6,2% in famiglie allargate.

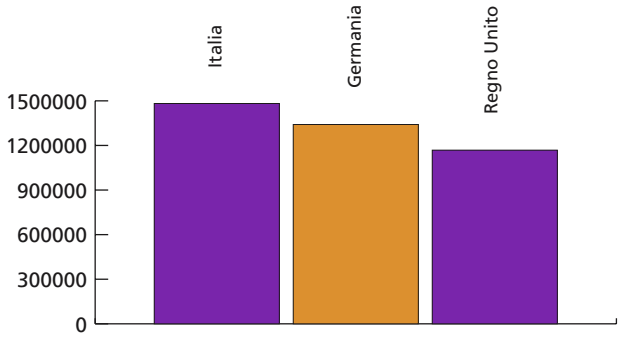

GRAFICO 6: L'Italia detiene il primato per numero di imprenditrici e di lavoratrici autonome. Sono un milione 482.200 in Italia, un milione 340.900 della Germania e un milione 168.300 del Regno Unito. (Osservatorio Confartigianato donne impresa del 2009)

57 *http://www.cittalia.com/images/file/poverta_madri_Italia2010.pdf*

58 2005 uno studio dell'Unicef/Innocenti Research Institute sui paesi OCSE

I motivi sono la flessibilità garantita dal lavoro autonomo, che permette di conciliare meglio il lavoro professionale con quello di riproduzione e cura e la difficoltà, in tempi di crisi, di trovare lavoro con un contratto regolare. Purtroppo troppo spesso dietro le partite IVA si nasconde il falso lavoro autonomo. Per le imprenditrici italiane e straniere le fonti principali di credito sono l'autofinanziamento (famiglia e conoscenti) e il credito bancario, ma spesso quest'ultimo discrimina molto fortemente le donne applicando condizioni più sfavorevoli al credito a parità di condizioni rispetto agli uomini[59].

Anche il microcredito, che comincia a diffondersi pure nel nostro Paese, e che ha un approccio potenzialmente sensibile alla differenza di genere, non riesce ancora a combattere efficacemente l'esclusione finanziaria delle donne nel nostro paese[60].

Una discriminazione di genere rilevante esiste anche nel settore culturale (che resta ancora fortemente caratterizzato da una presenza maschile ai vertici), dove molto spesso le donne ricoprono incarichi onorari ma non sono presenti laddove si decidono le politiche culturali e si stanziano i soldi per finanziarle.

In ambito sportivo le donne accedono quanto gli uomini alle attività e si distinguono per capacità e talento, ma per quel che concerne la carriera, la parità salariale, i contratti e il periodo della maternità, la situazione rispecchia il quadro generale delle discriminazioni lavorative tipicamente vissute da tutte donne negli altri campi. Citiamo un esempio per tutti: in Italia esistono solo sei discipline sportive ufficiali[61] che definiscono un atleta o un lavoratore dello sport come "professionista", mentre gli sportivi che praticano altre discipline sono "dilettanti". Queste sei discipline sono tutte solo maschili. I "professionisti" sono tutelati dalla legge, che prevede benefici sociali e pensionistici, al contrario i "dilettanti" no, né vengono stipendiati, ma ricevono delle "borse di studio": le donne sono tutte "dilettanti" quindi soffrono ancora di più di questa discriminazione[62].

59 Alberto Alesina, Francesca Lotti e Paolo Emilio Mistrulli, *"Do women pay more for credit? Evidence from Italy"*, 2008

60 Fabrizio Botti, Marcella Corsi, *Microcredito al femminile, ma non in Italia* (*ingenere.it*).

61 Calcio fino alla C2, ciclismo su strada, box, basket serie A1 e A2, motociclismo e golf.

62 La Legge 91 del 1981 attribuisce il diritto di qualificazione del professionismo alle
Federazioni; le Federazioni hanno qualificato le sei discipline sportive elencate in nota 63.

DIRITTI DELLE DONNE IN ZONE RURALI

L'articolo 14 tutela i diritti delle donne che vivono nelle zone rurali, delle contadine e delle agricoltrici.

Nel 2010 il governo italiano ha pubblicato un'indagine[63] sulle donne impiegate in agricoltura che ha messo in luce la diminuzione della presenza delle donne nel settore. I dati provvisori del sesto censimento generale dell'agricoltura dell'ISTAT[64] - pubblicati nel mese di luglio del 2011 - rivelano una generale diminuzione delle imprese agricole in Italia, ma rispetto al precedente censimento del 2000, si registra un minore calo delle aziende a conduzione femminile rispetto al calo di quelle a conduzione maschile (-29,6% contro -38,6%). Secondo il Governo[65] il generale calo del numero di imprese agricole in Italia è dovuto a un declino fisiologico del settore; alcune evidenze mostrano però la mancanza di interventi a sostegno del settore, in particolare per le imprese "in rosa", a causa della fine degli incentvi previsti dalla legge sull'imprenditoria femminile[66] e alle discriminazioni nell'accesso al credito che ostacola lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in tutti i settori, incluso quello agricolo[67], nonché alla mancanza di un dialogo tra Governo e imprenditrici agricole costante e strutturato.

Il Governo riconosce[68] l'importanza e il valore delle imprese multifunzionali, vale a dire quelle imprese che affiancano alla produzione agricola servizi per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti nelle zone rurali. La realizzazione di asili rurali e di aziende agro-sociali può infatti sia costituire una risposta alle carenze dello Stato sociale, sia portare nuove opportunità di reddito alle imprese a conduzione femminile[69]. Il governo non cita tuttavia nessuna azione strategica a dimostrazione della volontà di sostenere la realizzazione di questa tipologia di imprese nel nostro Paese.

Per quanto riguarda le donne migranti, circa 1/5 di queste donne vive in aree rurali[70] e la maggior parte di loro è impiegata come bracciante agricola nel Sud Italia, in zone fortemente soggette al caporalato e al controllo mafioso, dove domina il lavoro nero o l'impiego di contratti stagionali. Inoltre diverse associazioni, i sindacati e la Chiesa hanno denunciato come spesso allo sfruttamento lavorativo delle braccianti agricole si associ lo sfruttamento sessuale e hanno documentato le scandalose condizioni di migliaia di migranti spesso ridotti in schiavitù. Tuttavia ad oggi non sono state adottate misure specifiche in risposta a questi gravi problemi[71] e purtroppo il fenomeno è in espansione anche al Nord Italia.

Nelle raccomandazioni del 2011 il Comitato CEDAW ha chiesto al Governo di adottare delle misure specifiche per assicurare che le donne che lavorano in aree rurali abbiano reali possibilità di beneficiare di indipendenza economica e pari opportunità con gli uomini, anche nell'accesso ai servizi sociali e medici, alla consulenza e all'assistenza in caso di violenza, oltre ad assicurare la loro partecipazione nello sviluppo di politiche che le riguardano.

63 *"Atlante delle donne impiegate in agricoltura"*, fonte: *www.reterurale.it*

64 *http://censimentoagricoltura.istat.it/index.php?id=73*

65 Cfr. risposte del Governo italiano alla *List of issues* del Comitato CEDAW

66 Legge 215 del 1992.

67 Alberto Alesina, Francesca Lotti e Paolo Emilio Mistrulli, *"Do women pay more for credit? Evidence from Italy"*, 2008

68 Cfr. paragr. 229 e 237 delle Risposte del Governo al Comitato CEDAW

69 ActionAid, *"Il Pane e le Rose"*, 2011: *www.actionaid.it/it/downl_it/report_ricerca/dirittidonne/dirittidonne2011.html*

70 Manuela Cicerchia e Pierpaolo Pallar a (a cura di), "*Gli immigrati nell'agricoltura italiana"*, INEA, 2009.

71 Cfr. i due rapporti *"Una stagione all'inferno"* (2008) e *"I frutti dell'ipocrisia"* (2005) *www.medicisenzafrontiere.it*

DIRITTI CIVILI E AMMINISTRATIVI

L'articolo 15 afferma il diritto alla parità tra donna e uomo di fronte alla legge, il diritto alla stessa capacità giuridica, ed impegna lo Stato ad intervenire anche nei rapporti tra privati per annullare qualsiasi atto che abbia l'effetto di limitare la capacità giuridica della donna, o che la discrimini nella circolazione o nella scelta della residenza o del domicilio.

Un problema che si pone in tal senso, riguarda la **parità tra uomo e donna nel contrarre e nello sciogliere il matrimonio.**

Secondo la legge italiana per contrarre il matrimonio in Italia occorre accertare il consenso di entrambi i coniugi. Se invece il matrimonio è stato celebrato all'estero, tra cittadini non italiani, il loro consenso è regolato dalla legge nazionale del paese di provenienza dei coniugi, ed esso viene trascritto, se richiesto, nei registri dello stato civile italiano, senza che sia necessario verificare, a partire dalla circolare n. 27 del 13 ottobre 2011, il requisito del consenso dei coniugi.

Il riconoscimento automatico degli atti di matrimonio celebrati all'estero può esporre le donne a gravi violenze. Infatti risulta in aumento il verificarsi di sequestri da parte della famiglia di giovani donne che risiedono regolarmente in Italia per portarle a sposarsi nei Paesi di origine, consapevoli che il matrimonio verrà trascritto senza problemi in Italia. Si verifica altresì che molti uomini che risiedono in Italia tornano a sposarsi nel Paese di origine e ottengono il ricongiungimento con le mogli senza alcun controllo da parte italiana sul consenso della donna al matrimonio. L'assenza di questa forma di controllo rende difficile individuare i matrimoni forzati, e prestare protezione alle donne che li hanno subiti, e favorisce l'impunità per questo tipo di pratica (vedi scheda sui matrimoni forzati).

Qualora la donna sia stata vittima di matrimonio forzato e ne voglia chiedere l'annullamento, si scontra con numerosi problemi, tra cui i tempi lunghi della giustizia e le difficoltà di accesso all'assistenza legale gratuita. Ad esempio, se la donna ha il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con il marito e decide di fuggire di casa perde il permesso di soggiorno[72] e non può richiedere l'assistenza legale per promuovere il giudizio di annullamento del matrimonio e richiedere l'affidamento dei figli.

La normativa in materia di **gratuito patrocinio** produce invece discriminazioni tra le donne a seconda della forma di violenza subita e non garantisce la stessa tutela legale a tutte.
Il gratuito patrocinio è un beneficio previsto dalla Costituzione (articolo 24) e consiste nel fornire assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, a chi non è in grado di sostenere le relative spese legali. Il pagamento delle spese (avvocati, consulenti, investigatori) viene dunque effettuato tramite il cosiddetto "patrocinio a spese dello Stato". Nei procedimenti penali la legge 38/2009 ha introdotto una discriminazione tra le vittime di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo (che, senza limiti di reddito, hanno accesso al gratuito patrocinio) e le vittime di tutti gli altri reati (che pur avendo subito un atto di violenza di genere ed essendo considerate comunque particolarmente vulnerabili[73] hanno accesso al gratuito patrocinio solo nei limiti di reddito). A causa di questa riforma , quindi le vittime dei reati sessuali possono essere ammesse all'assistenza legale gratuita, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge per accedere a questo beneficio, mentre tutte le vittime delle altre forme di violenza di genere ne restano escluse.

72 Art. 122 del Codice Civile.

73 Ad es. le vittime di reati di: maltrattamenti, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, impiego di minori nell'accattonaggio, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, atti persecutori.

NON DISCRIMINAZIONE NEL MATRIMONIO E NEI RAPPORTI FAMILIARI

L'articolo 16 obbliga gli Stati a riconoscere pari diritti alle donne nell'ambito del matrimonio e nei rapporti familiari più in generale.

Purtroppo in Italia le donne, italiane e straniere, subiscono ancora rilevanti discriminazioni, soprattutto nei casi di separazione e divorzio.
La separazione può essere legale o di fatto ed in entrambi i casi non si mette fine al matrimonio né al legame patrimoniale. In quella di fatto uno dei due coniugi per volontà unilaterale o in accordo con l'altro si allontana senza l'intervento di un Giudice. Nella separazione legale si sospendono gli effetti del matrimonio nell'attesa o di una riconciliazione o di un divorzio; la separazione può essere consensuale o giudiziale quando entrambi i coniugi non sono d'accordo. La separazione legale è una delle condizioni per poter chiedere il divorzio. Con il divorzio[74] si scioglie il matrimonio quindi gli effetti civili che esso produce, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, ecc.), sia sul piano patrimoniale.

I tempi per ottenere il divorzio in un paese come l'Italia, che pone la salvaguardia della famiglia tra le sue politiche principali, sono estremamente lenti. Devono infatti trascorrere tre anni dalla prima udienza di richiesta di separazione per poter richiedere il divorzio. Tale prassi comporta una duplicazione di procedimenti e costi per i coniugi e per lo Stato italiano, ma soprattutto in caso di conflittualità un intensificarsi di atti violenti che possono protrarsi anche dopo la sentenza definitiva di divorzio.

Molto spesso il problema è la mancata rassegnazione all'allontanamento dal coniuge, in particolare dell'ex marito dalla ex moglie e questo, non di rado, sfocia in atteggiamenti vendicativi, persecutori e di controllo con un uso della forza nei confronti della donna e che possono portare sino all'omicidio della stessa (*femminicidio*).

Nelle raccomandazioni del 2011 il Comitato CEDAW ha invitato il Governo a ridurre la durata del procedimento di divorzio ad un anno e a continuare a proteggere e rafforzare i diritti, in particolare quelli economici, delle donne conviventi.

74 introdotto e disciplinato con la legge 1.12.1970 n. 898

Nell'eventualità vi siano figli, in caso di separazione o divorzio, si apre la questione dell'**affidamento dei figli e il problema del versamento degli assegni di mantenimento.** Nelle separazioni o divorzi in cui la conflittualità tra i coniugi è alta spesso si verifica il **ritardo o l'inadempimento nel versamento degli assegni di mantenimento dei figli**. Pur di non pagare gli assegni di mantenimento, i coniugi che ricoprono lavori precari spesso si licenziano e lavorano in nero in maniera da risultare nullatenenti e quindi non perseguibili davanti alla legge (e per accertare i redditi del coniuge inadempiente, è necessario ricorrere al giudice, con ulteriore dispendio di tempo e denaro). Poiché di solito è il marito a dover versare l'assegno alla moglie, si produce inevitabilmente un impoverimento della donna e dei suoi figli, confermato dall'indagine ISTAT sulla povertà in Italia, secondo la quale le donne sole e con figli separate/divorziate sono le persone a maggior rischio di povertà.

Nel 2006 è stata introdotta una nuova legge[75] sull'**affidamento condiviso dei figli**, che ha adeguato la legislazione italiana alla normativa di numerosi paesi europei, nonché alla "Convenzione ONU sui diritti del fanciullo". Tale riforma si fonda sul principio della "bi genitorialità", ovvero il diritto dei figli a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori.
L'affidamento condiviso dei figli è stato ampiamente applicato e nel 2009-2010 nelle separazioni consensuali la percentuale di affidamenti condivisi è stata dell'83,3%[76].

La legge sull'affido però, non prevede esplicitamente che nei casi di maltrattamento, abuso dei mezzi di correzione, violenze sessuali, violenze fisiche, deve essere escluso l'affido condiviso. Molto spesso viene disposto l'affido condiviso anche nei casi di violenza assistita intra-familiare ovvero quando un minore ha assistito direttamente o indirettamente ad atti di violenza fisica, verbale, sessuale economica o psicologica compiuti dal padre contro la madre o su altre figure affettive di riferimento. Purtroppo questo tipo di violenza sui bambini testimoni non è ancora riconosciuta anche se le conseguenze sono devastanti, e viene sminuita e si attribuisce la responsabilità dei disagi dei bambini vittime di violenza assistita ad una generica conflittualità tra genitori e non alla situazione di maltrattamenti subiti dalla loro madre a causa di un padre violento. Non esiste una norma che disciplini o riconosca esplicitamente la violenza assistita. Il codice civile[77] fa riferimento al "pregiudizio" che il minore può subire, ma tale parola va riempita di contenuto e va interpretata dal Giudice.

75 legge n. 54 del 2006

76 Doc. AIAF, Sulla proposta di modifica della legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso, 11.02.2011, *http://www.aiafavvocati.it/files/2011/02/AIAF-Documento-su-DDL-957-in-materia-di-modifica-dellaffidamento-condiviso-11_2_20111.doc*

77 Articoli 333 e 330 del Codice Civile

Ciò da un lato viola i diritti dei minori a una vita libera da ogni forma di violenza, dall'altro non tutela le donne vittime di violenza domestica ed anzi le espone ad un maggiore rischio di violenza da parte dell'ex coniuge a causa della gestione condivisa dei figli imposta dalla legge.

Il rifiuto del bambino che ha subito violenza assistita di incontrare il padre maltrattante o abusante viene spesso erroneamente interpretato dai giudici e dai servizi sociali come condizionamento psicologico del bambino ad opera della madre (PAS - Parental alienation syndrome). Qualsiasi tentativo da parte della donna di far emergere il vissuto di violenza che ha caratterizzato la vita coniugale viene interpretato dalle difese dei padri separati (nell'ambito dei procedimenti di affido) come una finzione inscenata dalla donna al fine di eludere la legge sull'affido condiviso, motivata dalla sindrome di alienazione parentale (sindrome non riconosciuta scientificamente nel DSM - Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali). Il disegno di legge n. 957, al momento in discussione al Senato, crea un ulteriore danno ai bambini e alle donne vittime di violenza.

La proposta di legge, qualora approvata, obbligherebbe anche la donna che ha subito violenza (e l'ha denunciata) a sedersi a un tavolo con il proprio aggressore e contrattare con lui le condizioni dell'affido, perché la mediazione sarebbe obbligatoria anche nei casi in cui la donna ha subito violenza. Oltre a non prevedere la violenza di genere come causa di esclusione dell'affidamento condiviso, il disegno di legge n. 957 chiede il riconoscimento della sindrome di alienazione genitoriale (PAS) come causa di esclusione dell'affidamento. In pratica significa che in qualunque procedimento di affido, se il bambino rifiuta di vedere il padre e se viene denunciato un abuso, un atto di pedofilia o di molestia sessuale, il padre potrà ricorrere alla PAS per dire che si tratta di "condizionamento della volontà del minore" da parte della madre. Con l'ulteriore grave conseguenza che, sulla base della diagnosi di una malattia che non esiste, il giudice sarebbe costretto ad escludere la donna dalle decisioni relativi ai figli e dal diritto di visita nei confronti dei figli.

Il Comitato nelle raccomandazioni del 2011 ha espresso preoccupazioni forti per la tendenza di imporre l'affido condiviso alle donne che hanno subito violenza e ai loro figli, senza tener conto delle ricerche internazionali che indicano gli effetti negativi sui minori e la totale assenza di studi simili in Italia. Inoltre, il Comitato sottolinea che nei procedimenti relativi all'affido condiviso, in caso di presunti episodi di abuso sui minori, è discutibile produrre consulenze basate sulla PAS ai fini della protezione dei minori e delle loro madri, quindi ha chiesto al Governo di valutare le modifiche normative in materia di affido condiviso dei minori.

CEDAW
Raccomandazione generale 19
VIOLENZA DI GENERE

La raccomandazione generale 19 stabilisce che lo Stato debba: prevenire la violenza maschile sulle donne, proteggere le donne che hanno subito violenza da ulteriori aggressioni con ogni misura necessaria, perseguire i colpevoli degli atti di violenza, per assicurarne un'effettiva punizione, e provvedere alla riparazione dei danni (economici, psicologici, sociali) subiti dalla donna.

La violenza maschile nei confronti delle donne è un fenomeno molto presente in Italia e non solo: è infatti ancora la prima causa di morte per le donne in tutta l'Europa e nel Mondo.
Per violenza di genere si intende tutta quella serie di atti ostili e di violenza compiuti da uno o più uomini contro la volontà di una donna. Il tentativo di controllare una donna può manifestarsi attraverso sia la violenza psicologica, come comportamenti persecutori, atti di svilimento e denigrazione della persona o di privazione economica, sia la violenza fisica e/o sessuale. Le violenze subite dalle donne causano gravi danni alla salute psicofisica, danni patrimoniali e limitano considerevolmente la dimensione esistenziale e relazionale delle donne.

La violenza maschile colpisce insieme alle donne anche coloro che vi assistono (i figli, quando ve ne sono, provocando gravi traumi se non si interviene tempestivamente a proteggerli) e a coloro che si rapportano alla persona (parenti,amici, colleghi, ecc.). Non si deve trascurare che i costi sociali della violenza ricadono sull'intera collettività ed in particolare sui settori sociale, sanitario, giudiziario, di sicurezza, economico, ecc..

Chi commette violenza sulle donne commette un REATO. La responsabilità del reato ricade su chi esercita la violenza e non su chi la subisce.

Chi è vittima di violenza e vuole uscirne può chiedere aiuto chiamando il **numero verde 1522**, un servizio nazionale gratuito che assicura l'anonimità, messo a disposizione dal Dipartimento Pari opportunità, può fare una querela nel più vicino posto di polizia o dei carabinieri e si può rivolgere ad un centro Antiviolenza.

I CENTRI ANTIVIOLENZA sono servizi nati ormai da vent'anni dall'esperienza di associazioni femministe in difesa delle donne. Attualmente in Italia ci sono centri Antiviolenza in quasi tutte le Regioni[78] e da qualche anno è nata D.I.R.E. (Donne in rete contro la violenza), la Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza e delle Case delle donne, di cui fanno parte 58 associazioni di donne che gestiscono Centri e Case in Italia[79].
I centri Antiviolenza sono luoghi dove la donna può recarsi nella massima riservatezza e gratuitamente per richiedere informazioni, ricevere ascolto, assistenza legale o psicologica. Le operatrici dei centri Antiviolenza sono specializzate e seguono una metodologia fondata sull'approccio di genere, elaborata negli anni grazie all'esperienza e alla competenza acquisite. Alcuni Centri Antiviolenza sono in grado di offrire alloggio temporaneo per le donne che sono in grave pericolo di vita, esteso in caso di necessità ai figli/e.

Il Governo ha riconosciuto che i Centri Antiviolenza vanno potenziati ma il Dipartimento Pari opportunità continua ad interpretare la violenza di genere come un fenomeno neutro, comprendendo tra le potenziali vittime anche gli uomini, ignorando così i dati statistici nonché la causa che genera il fenomeno, ovvero che la violenza è perpetrata da parte di uomini sulle donne perché sono donne.
Le richieste di aiuto delle donne aumentano di anno in anno ma le capacità di ospitalità ed accoglienza diminuiscono a causa della riduzione dei fondi messi a disposizione dallo Stato per la protezione delle vittime e la prevenzione e il conseguente rischio di chiusura per molte strutture.

I Centri Antiviolenza non sono autonomi dal punto di vista economico, in quanto dipendono dai fondi messi a disposizione dagli enti pubblici, dal lavoro volontario e dalla capacità nella raccolta dei fondi delle donne.

Il Consiglio d'Europa prevede l'esistenza di almeno una casa rifugio ogni diecimila donne ma questo risultato è molto lontano dall'essere raggiunto in Italia e il Piano Nazionale Antiviolenza non fornisce chiare linee guida sull'argomento e soprattutto non fornisce finanziamenti certi alle Regioni e agli enti locali per i centri stessi gestiti sotto un unico coordinamento.

78 *http://www.women.it/centriantiviolenza/.*

79 *http://www.women.it/centriantiviolenza/carta_atti/Documento_DDL_Pollastrini.pdf.*

Nei fatti tale responsabilità sono demandate alle Regioni attraverso il decentramento. Di conseguenza i servizi sono disponibili in modo disomogeneo sul territorio e ciò crea una forte disparità di trattamento tra le donne a seconda di dove vivono. Se una Regione decide di dare priorità e stanzia fondi per le politiche a contrasto della violenza, la donna potrà vivere e usufruire dei servizi territoriali necessari altrimenti sarà difficile sottrarsi alla violenza e ai maltrattamenti.

Il primo diritto della vittima che lo Stato deve assicurare è ricevere immediata protezione e ausilio nel ricostruire le condizione di autonomia personale, altrimenti si disincentiva la denuncia e la conseguente uscita da situazioni di violenza[80]. Il Piano Nazionale Antiviolenza dovrebbe pertanto riuscire a coordinare in maniera integrata l'intervento di tutti gli agenti che intervengono a sostenere la donna nel percorso di uscita dalla violenza. Dovrebbe inoltre essere garantita adeguata pubblicità ai servizi disponibili: il pronto soccorso, gli operatori sociali, le forze dell'ordine, i tribunali, i centri antiviolenza, i centri per l'impiego, ecc.

Uno dei problemi che non permette ai politici e ai legislatori di affrontare in maniera consapevole la questione della violenza contro le donne è l'assenza di dati statistici periodici e sistematici relativi alle varie forme di violenza di genere. La prima e unica ricerca sulla violenza di genere a livello nazionale è quella ISTAT del 2006[81], che ha elementi quantitativi importanti e conferma i dati qualitativi che avevano prodotto in passato i centri. Questi dati non erano stati considerati attendibili dalle istituzioni perché dimostravano che la maggioranza delle violenze si consumava all'interno della relazioni di coppia.

Anche per l'avanzamento del diritto e delle azioni svolte dalle istituzioni la carenza di dati è drammatica perché la maggior parte delle Procure e dei Tribunali italiani utilizza metodi di raccolta dei dati differenti che non sono disaggregati per genere. Non disponendo di dati relativi all'esito delle denunce e dei procedimenti penali avviati dalle vittime di violenza è difficile valutare l'efficacia di leggi a protezione delle vittime[82].

80 Raccomandazioni n. 23-31-32/2005 Comitato CEDAW.

81 *"La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia"*

82 l. 154/2001 sugli ordini di protezione nei casi di violenza domestica

Lo stesso problema si pone per i dati che afferiscono ai pronti soccorsi e ai servizi sanitari, mentre i dati raccolti dai centri antiviolenza ancora vengono considerati non attendibili.

Risulta inoltre necessaria un'adeguata analisi dei costi sociali della violenza per stabilire uno stanziamento di fondi adeguato alle effettive esigenze, per la promozione di politiche mirate alla prevenzione e alla protezione delle vittime, con lo scopo ultimo di eliminare la violenza. In Italia appare lontana anche la questione del risarcimento alle vittime affrontato da altri paesi europei.

La legislazione vigente è fondata prevalentemente sulla logica della salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini e dell'unità familiare e non della protezione delle donne in quanto violazione del diritto della persona. Per questo motivo in Italia negli ultimi anni l'informazione, quando vi sono avvenimenti relativi a violenze contro le donne, viene focalizzata ed attribuita ai migranti o ai rom, o a persone con problemi psichici e *raptus* di follia[83], o appartenenti a fasce svantaggiate .
Si veicola pertanto uno stereotipo che non corrisponde alla realtà dei dati internazionali, i quali confermano che la violenza maschile contro le donne è trasversale ovvero non dipende dal livello culturale di chi commette violenza, né dal suo status economico, né dall'appartenenza politica o religiosa! Gli uomini per la stragrande maggioranza sono sani di mente e senza alcun tipo di disagio quando commettono violenza contro le donne solo perché sono donne. È fondamentale iniziare a informare seriamente, con campagne nazionali, per mettere in guardia le donne che ancora hanno paura a denunciare quanto accade all'interno delle mura domestiche, perché nella maggioranza dei casi il carnefice si trova all'interno della famiglia. Più del 75% delle violenze in Italia è commesso o dal marito o dal convivente o da un parente o una persona vicina alla famiglia pertanto conosciuta e non è un fatto sporadico ma avviene in maniera continuata a molte più donne di quando spesso di possa immaginare.

In Italia l'approccio familistico e la mancanza di volontà politica di una riforma di genere che ponga al centro le esigenze delle donne vittime di violenza come richiesto dall'Europa e dalla CEDAW non ha permesso la necessaria armonizzazione di norme civilistiche e penali[84] (diritto di famiglia, affidamento dei minori, allontanamento del coniuge dalla casa famigliare e le altre misure cautelari) in materia di protezione della donna vittima di violenza e delle situazioni connesse (genitorialità, diritti patrimoniali).

83 *http://femminicidio.blogspot.com/2010/07/il-femminicidio-e-unaviolenza-dei.html* (2010).

84 La Raccomandazione 31/2005 del Comitato CEDAW

Spesso le norme che disciplinano i diversi aspetti sono disorganiche, alle volte anche tra loro contrastanti. Oggi si riesce a garantire protezione solo attraverso un'attenta combinazione di più strumenti disponibili.

Inoltre, per migliorare l'efficacia del contrasto delle discriminazione e alle violenze di genere ricopre un ruolo cruciale la formazione degli operatori sociali, sanitari, dell'avvocatura, della magistratura[85] e delle forze dell'ordine. Infatti spesso la vita della donna dipende dalla capacità dell'operatore di pronto soccorso, dell'avvocato, del magistrato, o dell'agente di saper valutare il rischio di subire di nuovo violenze, di indirizzarla e informarla sugli strumenti giuridici a disposizione e tutelarla. Al momento la formazione non è sistematica, manca di fondi sufficienti a garantire una copertura capillare su tutto il territorio e raramente coinvolge le associazioni e le esperte di violenza di genere: ciò aumenta il rischio di sottovalutare la richiesta di aiuto da parte della vittima nel momento della necessità.
Il problema è sia legato alla volontà politica che culturale e si risolve decostruendo gli stereotipi patriarcali sul ruolo della donna all'interno della società e garantendo un'adeguata formazione curriculare di tutti gli operatori sul fenomeno della violenza contro le donne e sulla prospettiva di genere.

Questi stereotipi infatti non sono propri solo di coloro che commettono i reati, ma qualche volta anche di chi è chiamato a giudicarli o a proteggere e coadiuvare le vittime ad uscire da tale situazione. Molto spesso ad esempio la violenza sessuale commessa da un estraneo è percepita come più grave e allarmante rispetto a quella commessa da un familiare, dal datore di lavoro o persone vicine alla vittima.

A causa dell'assenza di risorse economiche destinate all'apparato giudiziario e la mancanza di coordinamento tra gli uffici che rendono le indagini e l'accertamento della responsabilità molto più lenti, uno dei rischi più gravi per i procedimenti penali in materia di stalking e maltrattamenti in famiglia è quello della prescrizione, che vanifica qualsiasi richiesta di giustizia da parte delle vittime di reati gravi come questi. Con la legge ex Cirielli[86], infatti, questi reati si prescrivono in soli sette anni e mezzo, troppo pochi, considerata la complessità che presentano, per due gradi di giudizio di merito ed il controllo di legittimità in Cassazione. Quasi sempre soprattutto nei Tribunali più grandi, come Roma, i processi finiscono con una sentenza di non doversi procedere in sede di appello per intervenuta prescrizione del reato.

85 Risale solo all'ottobre 2010 il primo corso organizzato dal CSM per i magistrati in tema di violenza domestica e violenza di genere

86 Legge n. 251 del 2005.

La direttiva europea del 2004[87], prevede che lo Stato debba risarcire le vittime di tutti i reati dolosi quando i colpevoli non siano in grado di farlo. Lo Stato italiano è l'unico inadempiente nell'attuazione della direttiva[88].

Il Tribunale civile di Torino[89] ha condannato la Presidenza del Consiglio a risarcire 100mila euro ad una ragazza di 25 anni che fu vittima di violenza sessuale, sequestrata e violentata per una notte da due rumeni che, ottenuti gli arresti domiciliari, fuggirono e ad oggi sono latitanti, condannati in via definitiva dalla Cassazione. L'Avvocatura dello Stato si è difesa dicendo che la direttiva europea non copre anche i reati di violenza sulle donne (ma non è vero, perché la direttiva copre tutti i reati dolosi) e, ad oggi, il Governo italiano si rifiuta di risarcire il danno alla donna vittima di violenza. Poiché la direttiva europea non è ancora stata pienamente recepita, tutte le donne vittime di violenza (nei casi in cui l'imputato sia irreperibile o altrimenti incapace di risarcirle) sono costrette, per essere risarcite, a promuovere un procedimento nei confronti del Governo, con ulteriore aggravio di costi. Nel 2010, però, il Governo italiano, sempre inadempiente nell'istituzione del Fondo per il risarcimento delle vittime di violenza di genere, ha ritenuto opportuno istituire il "Fondo di solidarietà civile in favore delle vittime dei reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive"[90]: sembra quasi che per le istituzioni italiane la vita di un tifoso vale più di quella di una donna (!).

Tutte le vittime hanno il diritto ad essere protette senza discriminazioni di sorta basate ad esempio sulla loro età, provenienza, religione, lavoro, orientamento sessuale, apparenza, ecc.
Di fatto, molte donne sono discriminate nell'accesso alla protezione da leggi che disciplinano altri loro status (si veda ad esempio per le donne migranti o rom e sinte) o per via delle condizioni di momentanea dipendenza da altri in cui si trovano (donne private della libertà personale, donne disabili).
Altre donne sono doppiamente vittimizzate in ragione di un odio che trova motivo non solo nel sesso biologico, ma anche nell'origine etnica o nell'orientamento sessuale.

87 Direttiva 2004/80/CE: "Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime" (art. 12)

88 Il 29.11.2007 il Governo italiano è stato anche condannato dalla Corte di Giustizia europea per il mancato adempimento

89 Tribunale di Torino n. 3145/10 del 6 maggio 2010

90 La legge n. 217 del 2010 (legge di conversione del decreto-legge 12.11.2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza) ha introdotto -nel decreto legge citato - l'articolo 2-bis, che istituisce il Fondo. Fonte: *http://sportelegge.gazzetta.it/post/23861582/risarcimento-per-le-vittimedella-violenza-negli-stadi.*

In generale la violenza di genere necessita maggiore attenzione: il rapporto governativo che ha presentato l'Italia al Comitato CEDAW nel 2009 manca completamente di una sezione dedicata alla Raccomandazione 19 sulla violenza di genere.
Tenuto conto della grave carenza di dati e della disattenzione dello Stato italiano rispetto alla predisposizione di politiche di genere volte a contrastare efficacemente la violenza sulle donne, il Comitato CEDAW ha chiesto all'Italia entro due anni di:
(a) adottare delle politiche strutturali e in particolare politiche mirate a proteggere dalla violenza le donne Rom e Sinte, le migranti, le anziane e le donne con disabilità;
(b) assicurare che le donne vittime di violenza abbiano immediata protezione, compreso l'allontanamento dell'aggressore dall'abitazione, la garanzia che possano stare in rifugi sicuri e ben finanziati su tutto il territorio nazionale; che possano avere accesso al gratuito patrocinio, alla assistenza psicosociale e ad un'adeguata riparazione, incluso il risarcimento;
(c) assicurare la formazione sistematica su tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle bambine di tutti gli operatori;
(d) rendere possibile ed effettuare indagini statistiche e rilevazione di tutti i dati relativi al numero di donne che subiscono violenza, all'accesso ai servizi, alla persecuzione dei colpevoli, ecc.;
(e) delle campagne di sensibilizzazione attraverso i media e delle campagne di educazione pubblica per eliminare gli stereotipi sulle donne ma anche per far conoscere meglio alle donne gli strumenti per uscire da situazioni di violenza;
(f) ratificare prontamente la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Prevenzione e la Lotta alla Violenza nei confronti delle donne e sulla Violenza Domestica.

CEDAW

Raccomandazione generale 19

FEMMINICIDIO IN ITALIA

Femmicidio è un termine che richiama quello di omicidio ma che ne rivela la dimensione di genere: infatti è l'uccisione di donne proprio in quanto donne.
Per femminicidio invece s'intende ogni forma di discriminazione o violenza di genere che annulla la possibilità per la donna di godere dei suoi diritti fondamentali alla vita, alla salute, al lavoro, all'accesso alle cariche pubbliche ecc. solo perché donna.

Sebbene in Italia dall'inizio degli anni '90 sia fortemente diminuito il numero di omicidi, è raddoppiato il numero di delitti in famiglia: ciò significa che sono diminuiti gli omicidi degli uomini sugli uomini, e sono aumentati quelli sulle donne da parte degli uomini con cui avevano una relazione sentimentale.

In Europa ogni giorno 7 donne vengono uccise dai propri partner o ex partner. In Italia solo nel 2010 le donne uccise in quanto donne sono state 127: il 6,7% di femmicidi in più rispetto all'anno precedente. Di queste, 114 sono state uccise per mano di famigliari. In particolare, 68 sono state uccise dal partner e 29 dall'ex partner.

La maggior parte delle vittime è italiana (78%), così come la maggior parte degli uomini che le hanno uccise (79%). Solo una minima parte di queste uccisioni è avvenuta per mano di sconosciuti. In più della metà dei casi il femmicidio è stato commesso nell'ambito di una relazione sentimentale, in corso o appena terminata, per mano del coniuge, convivente, fidanzato o ex. Nella restante parte dei casi è avvenuto per mano di un altro parente della vittima o comunque di persona conosciuta.

Un altro dato significativo è che la maggior parte dei femmicidi si compie nella casa della vittima e che, su dieci uccisioni di donne, 7,5 sono precedute da maltrattamenti o da altre forme di violenza fisica o psicologica nei confronti della donna (quindi sono femminicidi). In molti di questi casi la donna aveva già chiesto aiuto, era seguita dai servizi sociali o aveva presentato delle denunce per le violenze subite. Questo significa che molto spesso interventi adeguati di protezione della donna da parte delle Istituzioni e di punizione adeguata dei colpevoli potrebbero salvare la vita delle donne.

Il Comitato CEDAW nel 2011 si è detto "preoccupato per l'elevato numero di donne uccise dai propri partner o ex-partner (femminicidi), che possono indicare il fallimento delle Autorità dello Stato-membro nel proteggere adeguatamente le donne, vittime dei loro partner o ex-partner", ed ha chiesto allo Stato di intervenire entro due anni con misure specifiche.

I media spesso presentano i casi di femmicidio come frutto di delitti passionali, di un'azione improvvisa ed imprevedibile di uomini vittime di *raptus* e "follia omicida". In realtà questi sono l'epilogo di un crescendo di violenza a senso unico e generalmente sono causati da un'incapacità di accettare le separazioni, da gelosie, da un sentimento di orgoglio ferito, dalla volontà di vendetta e punizione nei confronti di una donna che ha trasgredito a un modello comportamentale tradizionale.

In Italia infatti è ancora forte l'idea che la donna debba essere legata al ruolo di madre e di moglie, di cura della famiglia, di oggetto sessuale e riproduttivo. Nel momento in cui la donna non si conforma perfettamente a questi ruoli e sceglie di autodeterminarsi o di allontanarsi da situazioni di controllo o di denigrazione, nasce un conflitto nella coppia, che si trasforma in forme di controllo economico, di violenza psicologica, di violenza fisica, e che può arrivare fino all'uccisione della donna.

Il Comitato CEDAW nel 2011 si è detto preoccupato "per il persistere di attitudini socio-culturali che condonano la violenza domestica" e ha chiesto all'Italia di "predisporre, in collaborazione con un'ampia gamma di attori, comprese le organizzazioni femminili e le altre organizzazioni della società civile, delle campagne di sensibilizzazione attraverso i media e delle campagne di educazione pubblica, affinché la violenza nei confronti delle donne venga considerata socialmente inaccettabile".

CEDAW

Raccomandazione generale 26

LE LAVORATRICI MIGRANTI

La Raccomandazione generale 26 riconosce che la migrazione può creare nuove opportunità di sviluppo economico e di partecipazione per le donne, ma al tempo stesso può mettere seriamente a rischio la loro sicurezza e i loro diritti.

Per questo la CEDAW chiede agli Stati di considerare le circostanze e i fattori che possono mettere le donne migranti in situazioni di particolare vulnerabilità e garantire che in tutti i casi i loro diritti siano sempre rispettati e garantiti. Purtroppo, per la loro condizione di migranti, queste donne soffrono spesso "discriminazioni multiple" in diverse situazioni, che hanno effetti numerosi e pesanti sulle loro condizioni di salute psico-fisica, sociali, economiche e culturali. Tali discriminazioni minano in profondità la salute, l'autostima, la qualità della vita, le prospettive di futuro, la libertà di scelta e il godimento dei diritti fondamentali.

Tra l'85% e il 90% delle lavoratrici straniere in Italia è attiva nell'ambito dei servizi. Sono prevalentemente addette a lavori domestici e di cura, costituendo ormai una presenza stabile ed integrata nelle case italiane, la vera spina dorsale del welfare "fai da te" e un sostegno indispensabile per molte famiglie. Su 1,5 milioni di collaboratori domestici presenti nelle case degli italiani[91] l'82,6% è costituito da donne straniere provenienti per la maggior parte dall'Europa dell'Est (Romania, Ucraina, Polonia e Moldavia), dalle Filippine e dal Sud America. Circa 774.000 donne (di cui 700.000 straniere) lavorano come assistenti familiari. Le stime sono molto approssimative perché la maggior parte è impiegata senza un contratto di lavoro, mentre coloro che sono regolarmente occupate sono inquadrate genericamente nella categoria più ampia delle collaboratrici domestiche[92], senza uno specifico riferimento e quindi un riconoscimento della loro professionalità.

91 Indagine Censis *La sicurezza dei lavoratori domestici*, Roma, 13 luglio 2010.

92 Che include le addette alle pulizie, le cuoche, le cameriere, i giardinieri, gli autisti, i maggiordomi, le baby-sitter, le assistenti a persone anziane e a persone non autosufficienti ecc., ovvero figure con diverso grado di responsabilità e professionalità.

Secondo le stime dell'Irs, infatti, **solo una collaboratrice su tre ha un contratto di lavoro (232.000, il 33%); le altre sono senza perché risiedono irregolarmente in Italia (300.000, pari al 43% del totale delle straniere), oppure perché preferiscono/non possono averlo (168.000, il 24%).**

Inoltre negli ultimi 5 anni si è registrato un progressivo aumento del tasso di irregolarità, dovuto in parte al numero esiguo di posti concessi nei decreti flussi per colf e badanti rispetto alle domande, in parte perché, dato l'aumento dei costi, è più conveniente per le famiglie pagare queste donne in nero. Tale irregolarità contrattuale determina un mercato svilito e precario, ad alto rischio di sfruttamento e privo di tutele e garanzie per le lavoratrici. Senza un contratto regolare, infatti, risultano facilmente ricattabili dai datori di lavoro, in quanto sono soggette ad accettare in silenzio orari e mansioni non concordati e possono essere denunciate ed espulse. Inoltre, lavorare al chiuso e nel silenzio di una casa le espone più facilmente a situazioni di violenza fisica, psicologica e sessuale, che restano generalmente nascoste a causa della condizione di isolamento in cui si trovano o per la paura di essere espulse, di perdere il diritto di cittadinanza e perché temono l'allontanamento dai loro figli.

Le discriminazioni e le difficoltà sono maggiori in particolare per le assistenti familiari straniere che vivono e dormono a casa dei datori di lavoro: non hanno alcuna autonomia e vivono una situazione di maggiore precarietà rispetto alle altre collaboratrici domestiche, rischiano in qualsiasi momento di perdere sia il lavoro che l'alloggio in caso di morte o di ricovero in casa di cura della persona anziana assistita. Inoltre, subiscono più facilmente maltrattamenti e sfruttamenti economici nonché molesti sessuali, abusi molto difficili da individuare e denunciare visto che il posto di lavoro è una casa privata. Soffrono di una forte solitudine e segregazione vivendo sempre a casa di qualcuno, perché hanno poche opportunità di scambio e di relazione con il resto della società.

Sarebbe necessaria una riforma del settore per garantire alle donne migranti dignità e pieno rispetto dei loro diritti.

CEDAW

Raccomandazione generale 19 e Art. 15

MATRIMONI FORZATI

In Italia non esiste nessuna rilevazione statistica in grado di determinare la diffusione dei matrimoni forzati ma da inchieste realizzate a livello locale, e dall'esperienza delle diverse associazioni che lavorano con le donne migranti, risulta che è un problema piuttosto frequente nel nostro Paese.

Occorre distinguere tra matrimoni combinati, che in molte culture costituiscono una tradizione e che vedono la donna aderente a tale tradizione, e dunque non costituiscono una forma di violenza, ed i matrimoni forzati, quando la donna viene costretta attraverso l'inganno, violenze o pressioni psicologiche ad aderire a tale tradizione, pur non volendo sposarsi.

Spesso si tratta di giovani ragazze migranti, di seconda generazione, ovvero figlie di migranti nate e cresciute in Italia, minorenni o appena maggiorenni che, verso la fine delle scuole dell'obbligo, vengono portate nel paese d'origine per sposare un marito perfettamente sconosciuto scelto dalla famiglia, con l'inganno o con le cattive maniere: documenti sequestrati, botte, minacce, pressioni psicologiche e rimpatrio forzato.

Altre volte si tratta di giovani donne che hanno acconsentito a un matrimonio combinato, ma una volta sposate non tollerano la situazione matrimoniale, spesso fatta di violenze fisiche, psicologiche, e sessuali e di grande sofferenza interiore, per cui si rivolgono ai servizi sociali e chiedono aiuto. Molti casi rimangono sommersi perché le ragazze non sanno a chi chiedere aiuto, o non ne hanno il coraggio perché sanno che rischiano la vita. I servizi sociali sono spesso impreparati ad affrontare questo genere di casi.

Se le ragazze sono determinate a porre fine alla loro condizione di assoggettamento possono denunciare il padre, anche se non è mai un passo facile dal punto di vista emotivo sia perché si chiude definitivamente con tutti gli affetti della famiglia, sia perché spesso alle promesse spose vengono sequestrati i documenti e sono controllate a vista dagli uomini di casa.

Inoltre fare denuncia per rischiare di essere rinchiuse in un CIE[93] o di essere rispedite a casa, dalla famiglia, e uccise, è un'alternativa che sembra peggio del suicidio. Per questi motivi tra le vittime di matrimoni forzati c'è un alto rischio di suicidio o di sequestro e riduzione in schiavitù da parte delle famiglie con il rimpatrio forzato nel Paese d'origine.

Non si tratta quindi di un problema di mancata integrazione delle ragazze; è invece un problema di potere, in cui un uomo, padre-padrone, decide sulla vita delle figlie, privandole della libertà di scegliere se, con chi, quando e dove sposarsi. Allo stesso tempo mancano delle risposte di protezione da parte dello Stato affinché questo non avvenga: mancano strutture sui territori a cui chiedere aiuto, numeri amici, case rifugio ad alta sicurezza, a cui si aggiungono ostacoli burocratici e amministrativi legati alla legge sull'immigrazione. Le vittime di matrimoni forzati infatti non possono godere di un percorso di reinserimento speciale come quello delle vittime di tratta.

Esistono delle Raccomandazioni e Risoluzioni europee a cui l'Italia dovrebbe adeguarsi[94], adottando al più presto un piano di azione nazionale, effettuando indagini statistiche per far emergere il fenomeno, formando gli insegnanti e i servizi sociali sul fenomeno nonché sostenendo strutture in grado di accogliere le vittime ad alto rischio di vita.

93 Centro di identificazione ed espulsione.

94 V. Convenzione del Consiglio d'Europa contro la violenza sulle donne, art. 37; Raccomandazione 1723/2005 del Consiglio d'Europa sui matrimoni forzati e sui matrimoni precoci; Risoluzione del Parlamento europeo 1468/2005 sui matrimoni forzati e sui matrimoni precoci; Risoluzione del Parlamento europeo sull'immigrazione femminile: ruolo e condizione delle donne immigrate nell'Unione europea; Risoluzione 1662/2009 Azioni per combattere le violazioni dei diritti umani basate sul genere, inclusi i rapimenti di donne e bambine.

Per saperne di più puoi contattarci al numero telefonico:
06/4815335 oppure 02/74300237

O scrivi a: 30YEARSCEDAW@gmail.com

Visita *http://lavorincorsa30annicedaw.blogspot.com/*